

TORNATA DEL 9 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Ripresa della discussione dello schema di legge per guarentigie alla Sede pontificia e la libertà della Chiesa — Proposizioni del deputato Caldini, e del deputato Piolti de Bianchi e di altri per la separazione della prima dalla seconda parte — Istanze d'ordine del deputato Massari, e osservazione del deputato Crispi — Il relatore Bonghi combatte le proposte — Deliberazione di chiusura — Opposizione del presidente del Consiglio alle proposte — Richiami del deputato Michelini sull'applicazione del regolamento, riguardo alla facoltà di parlare data ai ministri — Risposte del presidente, e osservazioni del deputato Rattazzi — Reiezione delle proposte dei deputati Caldini e Piolti de Bianchi — Sull'ordine della discussione parlano il presidente ed i deputati Toscanelli e Bonghi, relatore — Discorso del deputato Corbetta contro l'articolo 15, che sancisce la libertà della riunione dei membri del clero cattolico — Discorso ed emendamento del deputato Mancini.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

MASSARI, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

13,496. Operai ed operaie della regia manifattura tabacchi in Milano si rivolgono alla rappresentanza nazionale perchè venga convertita in legge la patente 25 marzo 1822, per cui è loro riconosciuto il diritto alla pensione di riposo.

ATTI DIVERSI.

FANO. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 13,496 degli operai della manifattura dei tabacchi di Milano, i quali chiedono che, in virtù dell'articolo 25 delle regie patenti 25 marzo 1822, promulgate nelle antiche provincie, ed estese alla Lombardia nel 1859, venga riconosciuto il loro diritto alla pensione in caso di collocamento a riposo.

(È dichiarata d'urgenza.)

ERCOLE. Fino dal 1° gennaio scorso è stata nominata una Giunta per riferire sopra una proposta fatta da me, in concorso di diversi miei colleghi, relativa alle modificazioni del regolamento della Camera. La Giunta si è sollecitamente costituita, ma non risulta che finora abbia preparato il suo lavoro. Pregherei quindi la Presidenza di voler sollecitare la Commissione a compiere il suo lavoro, ondè la Camera possa in proposito deliberare.

PRESIDENTE. Io non potrò che sollecitare la Commissione perchè veda di affrettare il suo lavoro.

(Il deputato Paladini presta giuramento.)

Per ragioni di famiglia il deputato Gravina chiede un congedo di giorni quindici.

Per motivi di salute il deputato Samarelli domanda un congedo di giorni dieci; il deputato Panzera di dieci.

(Cotesti congedi sono accordati.)

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE AL PONTIFICATO E PER LA LIBERTÀ DELLA CHIESA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per l'indipendenza del Pontefice ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

La Camera rammenta come al 16 febbraio la discussione sia rimasta sospesa all'articolo 15, ossia alla seconda parte del progetto di legge.

Intorno a questa la Commissione ha presentato la redazione di nuovi articoli.

Prima di dare la parola alla Commissione onde svolga le ragioni della nuova formola degli articoli proposti, crederei opportuno che la Camera decidesse intorno a due proposte, di cui l'una era già stampata, l'altra fu presentata poco fa, le quali hanno un carattere sospensivo.

La prima è quella dell'onorevole Caldini, ed è del tenore seguente :

« La Camera,

« Considerando come importi esaminare e risolvere con larghezza di tempo e maturità di consiglio quella parte del progetto di legge che concerne i rapporti da stabilirsi tra lo Stato e la Chiesa ;

« Considerando, nelle presenti condizioni politiche d'Europa, come s'imponga alla Rappresentanza nazionale, qual suo precipuo e supremo dovere, quello di occuparsi senza ritardo dei provvedimenti che più da vicino la sicurezza, la dignità e le istituzioni del paese risguardano ;

« Procedendo a votare separatamente il primo titolo del progetto di legge sulle guarentigie del Sommo Pontefice ;

« Rinvia a più opportuno momento l'esame e la discussione della seconda parte del progetto stesso ;

« E frattanto invita il Ministero a presentare prontamente quei disegni di legge che attengano alla più sollecita riorganizzazione delle forze di terra e di mare, all'assetto finanziario ed al riordinamento amministrativo del regno. »

L'altro voto motivato è sottoscritto dagli onorevoli Piolti de Bianchi, Cadolini, Varè, Biancardi, ed è il seguente :

« Considerando che i motivi di convenienza politica che possono consigliare la pronta decisione del Parlamento sulla prima parte già discussa della legge non si applicano all'altra ;

« Considerando che l'altra parte richiede una matura discussione la quale può farsi senza nuocere ai provvedimenti sulle guarentigie per l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede ;

« La Camera, dividendo l'attuale progetto di legge in due parti, passa alla votazione a scrutinio segreto della prima e riprende la discussione della seconda. »

Come la Camera vede, queste due proposte rassomigliano in qualche parte a quella che fu presentata tempo addietro dall'onorevole Righi, che mirava allo stesso scopo, cioè che la Camera si arrestasse al primo titolo della legge e non passasse alla discussione del secondo ; tuttavia darò la parola su queste due risoluzioni al relatore, onde esponga gli intendimenti della Commissione.

BONGHI, relatore. La Commissione davvero non ha nulla a dire di nuovo oltre ciò che ha già detto sulla proposta simile che la Camera ha già respinto nella discussione generale. La Camera ricorda quanto me e meglio di me che una proposta di questo genere è stata fatta dall'onorevole Righi, accompagnata dalle sottoscrizioni di altri 48 deputati, se non sbaglio. Ora la Camera ha già respinto questa proposta nel primo stadio della discussione ed ha deliberato di voler procedere alla discussione del secondo titolo della legge,

in connessione ed unione col primo ; cosicchè, se la Camera accettasse la proposta che le vien fatta, sia dagli onorevoli Piolti de Bianchi, Cadolini, Varè e Biancardi, sia dall'onorevole Caldini, si contraddirebbe apertamente a breve distanza di tempo.

Mi fanno osservare i miei vicini che il concetto della proposta degli onorevoli Piolti de Bianchi e compagni, che è stata presentata in questo stesso momento e che io non ho avuto il tempo di leggere prima d'ora, sia alquanto diverso da quella dell'onorevole Caldini.

È vero, adunque, rispetto alla proposta dell'onorevole Caldini, stanno le ragioni che ho detto ; quanto poi a quella degli altri quattro deputati, i quali vogliono che si passi alla votazione a scrutinio segreto del primo titolo della legge, e si riprenda però subito dopo la discussione del secondo titolo di questa legge, davvero io devo dire che non so intendere quest'altra proposta, se essa non è diretta ad ottenere lo stesso fine dalla prima, dappoichè, se non è questo lo scopo suo, quale ragione nuova è nata per distaccare l'una dall'altra le due parti di una legge che alla Camera è parso dover constare di due parti un mese fa, se non si vuole, staccando difatti la votazione del primo titolo dalla votazione del secondo, trovar modo di domandare più tardi alla Camera di abbandonare il secondo titolo ? Perchè si dovrebbero fare due leggi di una sola ? I considerandi che gli onorevoli deputati propongono, non riescono a spiegarmi questa loro proposta. Che non siano identici i motivi di convenienza politica che si applicano alla prima parte e alla seconda della legge, non vuol dire che non ci siano motivi di convenienza politica e per la prima e per la seconda. Che questa seconda parte richiegga una maggiore discussione, non vuol dire che questa maggiore discussione non si possa fare se si continua la discussione, e si possa fare invece se si interrompa.

Quali dunque sono le ragioni di questa proposta ? Poichè è fatta da egregi miei colleghi, debbo supporre che questa proposta sia leale ; e lo è certamente ; ma non riesco davvero ad intenderla quando devo supporla leale, come pure la credo.

Adunque le ragioni che si oppongono alla proposta dell'onorevole Caldini sono sostanzialmente le stesse che debbono ancora opporsi alla proposta degli onorevoli deputati Piolti de Bianchi e colleghi. La Camera deve repingere e l'una e l'altra per rispetto a se medesima, ragione che mi pare basti per tutte, e che vinca da sola quelle che si potessero addurre in favore delle due proposte che ci stanno davanti.

PIOLTI DE BIANCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta : anzitutto verrebbe ora la proposta dell'onorevole Caldini, che è la più larga, e poi si passerà a quella...

MASSARI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSARI. Nel nostro regolamento è stabilito che le mozioni sospensive e pregiudiziali abbiano bensì, come la logica detta, la priorità nella votazione, ma non possono avere la priorità nella discussione, e non possono togliere il diritto, a quelli che sono iscritti a parlare in una data discussione, che parlino prima degli autori delle mozioni sospensive.

Io prego la Camera a considerare se il precedente che verrebbe ora a stabilirsi non sia per vulnerare in un modo diretto e flagrante il regolamento.

Quell'articolo fu scritto appositamente per evitare che, col mezzo delle mozioni sospensive e delle proposte pregiudiziali, si venisse a rendere illusorio, come l'esperienza aveva dimostrato che realmente diventava, il diritto di coloro che sono iscritti. Quindi è che io rivolgo all'onorevole presidente ed alla Camera la formale istanza che si accordi la parola all'oratore che è primo iscritto sull'articolo 15. Naturalmente, quando la discussione sull'articolo sarà esaurita, la Camera, udite le ragioni che potranno svolgere gli autori di queste mozioni sospensive, le quali in realtà si risolvono in mozioni di rigetto, piglierà una decisione e procederà logicamente senza vulnerare il regolamento. Io protesto a nome di tutti coloro che sono iscritti, e non sono pochi, i quali sono ben risolti a parlare ed esporre francamente la loro opinione alla Camera su questo gravissimo ed importante argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi. Però si limiti a parlare sulla mozione intorno al regolamento.

CRISPI. L'onorevole Massari è, a mio avviso, in errore. È vero che l'articolo 37 del regolamento non permette che la questione pregiudiziale o sospensiva non possa trattarsi con precedenza, ma esso articolo si riferisce alla discussione generale. Ora noi non siamo qui alla discussione generale, bensì siamo al secondo titolo della legge, contro il quale si sono fatte due proposte sospensive da parecchi dei nostri colleghi.

A questo punto della discussione non vi ha iscrizione sul complesso degli articoli; gli oratori sono iscritti per parlare ad ogni singolo articolo.

Ciò posto, e poichè vi sono proposte sospensive, per la facilità della discussione ed anche perchè la votazione sia fatta rapidamente, è necessario che si trattino prima gli ordini del giorno riguardanti le medesime. Del resto l'onorevole nostro presidente più volte, dopo la discussione generale, tenne il sistema che io considero logico e ragionevole, di raccogliere insieme gli ordini del giorno e gli emendamenti, dando a ciascun autore degli uni e degli altri quella priorità che l'ordine logico delle idee in essi contenute indicava. Quindi io credo che l'onorevole nostro presidente faccia benissimo a dare prima la parola all'onorevole Caldini e poscia ad uno degli autori dell'altro ordine del giorno firmato dagli onorevoli Cadolini, Piolti de Bianchi, Varè e Biancardi.

PRESIDENTE. Onorevole Massari, mi permetta che le faccia osservare che la mozione dell'onorevole Caldini mira ad indurre la Camera a determinare che gli articoli che rimangono ancora a discutersi, non si discutano punto. Perciò l'onorevole Caldini può fare questa mozione tanto dirimpetto all'articolo 15, come l'avrebbe potuto fare riguardo a qualunque articolo staccato. Quanto all'altra proposta fatta dall'onorevole Piolti de Bianchi ed altri colleghi, essa tende a far sì che intanto si voti sugli articoli già discussi, e siano rinviati gli altri. Ora ciò non impinge punto nella difficoltà accennata dall'onorevole Massari, perchè è verissimo che la questione sospensiva non deve avere la priorità nella discussione, ma ciò accade allorchè essa concerne tutta la legge; quando invece essa si riferisce solo ad un articolo, qualunque deputato ha il diritto di sollevare tale questione al momento in cui si discute. Naturalmente, trattandosi ora di proposte colle quali si verrebbe a determinare la reiezione di articoli, debbono essere svolte in prima, onde non si faccia un lavoro inutile.

Ciò avvertito, se l'onorevole Massari fa una mozione, io la sottoporro alla Camera, affinchè essa dia il suo giudizio.

MASSARI. Io non voglio far perdere tempo inutilmente alla Camera.

Dopo una contraddizione così cortese, come quella dell'onorevole Crispi, e dopo la spiegazione così limpida che mi ha dato l'onorevole presidente, io non voglio contrapporre nessun argomento, e mi arrendo a ciò che fu detto. Solamente, a scanso d'equivoco, siccome sono persuaso che le due proposte, che stanno per essere discusse, sono in contraddizione flagrante colla decisione già presa dalla Camera quando si trattò della proposta dell'onorevole Righi; e siccome io credo che esse equivalgono ad un rigetto mascherato del titolo relativo alla libertà della Chiesa; e siccome pure confido che il Ministero si opporrà recisamente a queste proposte; così io fin d'ora propongo su queste due proposte la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. L'onorevole Massari, non insistendo nella sua proposta, domando alla Camera se intende di appoggiare l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Caldini.

(È appoggiato.)

L'onorevole Caldini ha facoltà di svolgerlo.

CALDINI. La Camera ha già accettato di dividere la legge che ci sta dinanzi in due parti separate e distinte.

Nel primo titolo essa volle comprendere quanto si riferiva alle guarentigie da accordarsi al Sommo Pontefice. Nel secondo titolo essa ha compreso quanto spetta a determinare e stabilire i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Io non rianderò il cammino percorso: sarebbe per me un compito assai malagevole ed ingrato;

dirò unicamente che le ragioni le quali potevano determinare la votazione degli articoli che attengono al primo titolo della legge non militano affatto per la votazione della seconda parte della legge stessa.

Quanto alla prima parte, il Ministero aveva già fatto presentire come certi impegni morali assunti rimpetto all'Europa lo mettevano nella necessità di sottoporre alla Camera quella parte di legge, e ponevano anche la Camera nella condizione di votarla.

Quanto alla seconda parte, nessuno, che io abbia inteso, ha parlato finora d'impegni morali di qualsivoglia specie; per il che si ritenne finora, e si ritiene generalmente come atto di ordinamento di politica interna, indipendente da qualunque estranea influenza.

Quindi mi pare che fin d'ora si possa francamente conchiudere che l'una parte della legge può stare senza dell'altra.

Ora, ciò premesso, in breve dirò, o signori, quali sono le ragioni della mia proposta. Io credo che nelle condizioni politiche in cui versa il paese è per lo meno imprudente l'avventurarsi in una discussione che porterà via moltissimo tempo sia per la gravità delle questioni che vi si racchiudono, sia per lo svolgimento delle differenti opinioni che in proposito si sono qui manifestate tra noi, e che sarebbe assai più proficuo agli interessi del paese l'occuparsi tosto di quei provvedimenti, che più da vicino toccano la sua sicurezza, la sua dignità ed il consolidamento del suo avvenire. Non vi dirò quali siano le condizioni politiche dell'Europa. Siamo tutti compresi della loro gravità veramente eccezionale. Per me, lo dichiaro francamente, non ho mai veduto l'orizzonte politico così pregno di nubi pericolose come lo vedo in questo momento. Di fronte a questi pericoli, la mia proposta, è facile intenderlo, muove da un sentimento patriottico, quello di prevenire che ne possa restar minacciata la nostra indipendenza. Indi il dovere di prepararci ricorrendo a quei mezzi che oggi disgraziatamente sono i soli argomenti validi in Europa, alla ricostituzione cioè delle nostre forze di terra e di mare. Signori, non è una cosa nuova che io vengo a dire alla Camera. L'equilibrio europeo è rotto. E ciò devesi senza dubbio alla guerra funesta che fino ad ora tenne attenta l'Europa, e che fu combattuta tra la Francia e la Germania, ed i cui risultati non ci permettono di affidarci onde continuare senza disturbo quell'opera riordinatrice che ha per meta il consolidamento delle nostre istituzioni. Mi asterrò dall'accennarvi quali possano essere i pericoli che ne potranno derivare, e preferisco di abbandonare alla coscienza di ciascuno di voi il non difficile compito di considerarli e di misurarli. Si è detto che non poteva accettarsi la proposta sospensiva in quanto la Camera si era implicitamente impegnata a discutere ed a risolvere questa seconda parte di legge.

Si è detto di più che un obbligo quasi di lealtà imponeva la discussione di questa seconda parte, e che

noi dobbiamo cogliere oggi il destro di mostrare all'Europa come non vuolsi per noi oppressa la Chiesa, e che anzi intendiamo restituirla tutta quella libertà che le è necessaria perchè possa muoversi o svolgersi indipendente nel suo organismo. Io non credo che il Governo abbia mai tentato di opprimere la Chiesa; io credo all'inverso che essa oggi goda di tutta la libertà possibile. Non ricorrerò ad esempi, solamente mi limiterò ad osservare che i procuratori del Re, se per caso si mostrano severi quando sequestrano gli scritti che compariscono per mezzo della stampa, non è certamente contro gli scritti del clero, ma piuttosto contro gli scritti della parte liberale più avanzata.

L'altra ragione, che ha determinata la mia proposta, sta nelle nostre condizioni economiche e finanziarie. L'onorevole ministro Sella, che mi dispiace assaissimo di non vedere al suo posto, è gran tempo che conserva quasi direi un misterioso silenzio.

Dopo aver presentato gli stati di prima previsione, dai quali apparisce un disavanzo non indifferente, si sono pure compiuti diversi avvenimenti, i quali certamente debbono avere aperte nuove piaghe nelle nostre finanze. Ora io credo che la Camera ed il paese desiderino ardentemente di conoscere qual sia lo stato delle nostre finanze, poichè questa questione si rannoda necessariamente con quella che attiene alla ricostituzione ed all'ampliamento delle nostre forze di terra e di mare.

Io non occuperò più oltre la Camera, e, per mostrarmi grato dell'attenzione colla quale le è piaciuto proseguire le mie parole, chiuderò il mio discorso non ripetendo le fatidiche parole che l'onorevole Benghi prese in prestito da Cromwell, ma unicamente dicendo alla Camera che seriamente rifletta ai pericoli che da un momento all'altro possono sopraggiungere ed alla responsabilità che essa andrebbe ad assumere di fronte al paese, qualora, respingendo la mia proposta, volesse avventurarsi nel periglioso pelago di una discussione la quale, se rispondere può alla necessità di risolvere una questione di ordinamento interno, contiene in sè il difetto di farci perdere un tempo da spendersi con maggiore profitto a beneficio d'una causa più grande e più vitale per noi.

PRESIDENTE. Ora viene l'altro ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Piolti de Bianchi, Cadolini, Varè, Biancardi.

È inutile che io lo rilegga; domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Piolti de Bianchi ha facoltà di svilupparlo.

PIOLTI DE BIANCHI. Signori, l'ordine del giorno che ebbi l'onore di presentarvi insieme ad alcuni colleghi ed amici, ebbe la sventura di essere combattuto prima ancora che fosse conosciuto.

L'onorevole relatore della Commissione cominciò

dapprima col confonderlo con altra proposta già stata discussa e respinta da questa Camera e coll'opporre quasi una pregiudiziale; quindi, vedendo come essa avesse un intendimento ben diverso, venne a dire di non comprenderne la portata; e certo la portata era difficile a comprendersi prima che le idee che lo suggerivano vi fossero esposte.

Egli però disse che non dubitava punto che chi lo sottoscriveva fosse leale ed avesse intendimenti leali, ed io di questa sua dichiarazione gli sono particolarmente tenuto. Perciò appunto mi riescirono invece dolorose ed inaspettate le parole dell'onorevole Massari, il quale, non solo oppose egli pure la pregiudiziale, ma dichiarò addirittura che questa proposta non era altro che un modo mascherato per respingere la legge.

Se possa dirsi modo mascherato di respingere una cosa il chiamare espressamente a discuterla, lo lascio decidere dalla logica dell'onorevole Massari.

Io però sperava che egli non supponesse intendimenti sleali in chi...

MASSARI. Domando la parola per un fatto personale.

PIOLTI DE BIANCHI... non gli ha dato occasione sinora, io credo, di dubitare della propria lealtà.

L'ordine del giorno che vi proposi insieme ad alcuni colleghi richiede da me la necessità di mostravene la ragione logica e l'opportunità.

Sul primo punto già mi ha preceduto l'onorevole oratore che prima di me parlò; egli vi ricordò come ben diverso sia l'intendimento, ben diversa la portata del primo titolo della legge che stiamo discutendo da quello che sia il secondo titolo.

Il primo riguardava l'indipendenza del Sommo Pontefice; riguardava i modi con cui può mantenersi indipendente e libera l'azione spirituale della Santa Sede; riguardava questioni che ci si dicevano importanti e riflessibili anche ad altri Stati, riflessibili ai cattolici che non appartengono alla nostra nazione, e ci si parlava in proposito di necessità politiche, di impegni già assunti.

La seconda parte invece riguarda questioni esclusivamente, essenzialmente interne e sulle quali nessun ministro mai disse che si siano presi impegni, che siano corse parole con nessuna potenza estera. Anzi mi sovviene che l'ultima volta in cui il ministro per gli affari esteri trattò eloquentemente questa materia, quando mise la questione di Gabinetto sopra uno degli articoli, replicatamente ed esplicitamente disse che parlava del primo titolo della legge.

Dunque tra il primo ed il secondo titolo non vi è una necessaria connessione di materia, riflettono due questioni affatto separate.

L'opportunità poi della proposta nostra risulta dalla questione di tempo e dalla gravità del quesito che abbiamo dinanzi. Nella seconda parte di questa legge si toccano gravissimi interessi nazionali, si domanda di

rivenire sopra l'opera di secoli, si domanda di entrare in un ordine di idee affatto nuovo, non solo per l'Italia, ma nuovo per la maggior parte, potrei dire, a tutte le nazioni.

Questo problema che ci si mette dinanzi ci parve tanto arduo da necessitare lunga e ponderata discussione. Tale ci parve sino dal cominciare della discussione della presente legge. Alcuni fra gli stessi che oggi vi presentano quest'ordine del giorno sottoscrissero anche quello che presentò in principio l'onorevole Righi, appunto perchè, compresi fin d'allora della gravità del problema, avrebbero preferito fosse rimandato ad un'altra Sessione, onde, più liberi dalle attuali preoccupazioni di vario genere, potessimo occuparcene più maturamente. Invece quella nostra proposta non vi piacque; avete deliberato che nella presente Sessione si discuta tutta la legge, e noi siamo qui pronti a discuterla. Ma crediamo che la questione, come dissi, sia gravissima. La vediamo anzi ogni giorno più complicarsi; vediamo continuamente sorgere nuove proposte, farsi strada nuovi emendamenti, e crediamo che altri ancora se ne presenteranno. Vediamo messa innanzi, come base della discussione, una parola assai seducente per noi, una parola che allude a cosa che formò sempre il sogno della mia vita, la parola *libertà*.

Ma, signori, nelle proposte che vedo formulate sia dal Ministero, sia dalla Commissione, sia in un controprogetto che ottenne la firma di molti nostri colleghi, debbo confessarvi che a me parve che la libertà si riducesse alla sola parola che la enunciava.

Io prevedo che durante la discussione altre idee si faranno strada per realizzarla. Quindi io ed i miei colleghi, che sottoscrissero l'ordine del giorno, temiamo che la Camera, preoccupata dall'asserita necessità di vedere votata la legge sulle guarentigie da accordarsi al Sommo Pontefice e all'indipendenza della Chiesa cattolica, e dal desiderio di ultimare la discussione nella presente Sessione, non sia trascinata a precipitarla.

Infatti, o sia votata la sola prima parte, o sia votata complessivamente, se ottiene la vostra approvazione, il progetto non è ancora divenuto legge, ma deve andare innanzi all'altro ramo del Parlamento; e là pure, dove sappiamo sedere molti uomini autorevoli che si preoccupano degli interessi della nazione, che prendono amore alla presente questione, là pure, o signori, può avvenire una lunga discussione. E non è fuori delle previsioni il caso che da tale discussione venga introdotta qualche variante per cui sia necessario farla ritornare fra noi.

Ora, se noi vogliamo ultimare tutto il lavoro qui per poi mandarlo tutto insieme al Senato, pressati dal desiderio che nella presente Sessione si ottengano i voti anche dal Senato, saremo trascinati a fare a furia, per così esprimermi, e precipiteremo la discussione.

Oppure noi svilupperemo la discussione com'è nostro diritto, e come la gravità del problema ce lo consiglia, ed allora esporremo la Camera un'altra volta all'accusa di mandare troppo tardi le leggi al Senato, senza lasciargli tempo ad un'ampia discussione, e costringendolo a strozzare la parola.

Se invece noi separiamo la legge in due parti, se votando la prima parte, qualora questa ottenga i nostri suffragi, la mandiamo al Senato, ove si intraprenderà la discussione su di essa, e noi contemporaneamente procediamo alla discussione sulla seconda parte, è molto probabile che entro la presente Sessione possa ultimarsi e nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento l'esame dell'intera legge.

Io adoprai improvvisamente le parole *presente Sessione*, perchè la presente Sessione potrebbe essere prorogata e ripigliata in un'altra Aula. Intendeva alludere a quella parte di Sessione che deve compiersi in quest'Aula. Noi sappiamo che il Governo è obbligato a trasferirsi fra breve altrove, e che la scadenza va ogni giorno più avvicinandosi. Da ciò adunque l'opportunità della proposta che ebbi l'onore di presentarvi.

Potrei anche far cenno di un altro riguardo d'opportunità sul quale esprimo una opinione mia individuale.

A molti di noi, ed a me in particolare, fece impressione quanto disse il Ministero, che una necessità politica ci consiglia ad accettare la legge per le guarentigie del Sommo Pontefice.

Io sarei disposto ad accordare il mio voto alla prima parte della medesima, quantunque in essa abbia visto alcune disposizioni che non mi piacquero, e che mi sforzai di combattere col mio suffragio; sarei disposto però a subire questa necessità politica della quale ci fu parlato e nella quale consento.

Ma se a quella prima parte si aggiungessero nella seconda parte talune delle disposizioni che vedo mettere innanzi sia dal Ministero che dalla Commissione, e peggio ancora in un controprogetto che ottenne, come già osservai, l'adesione di tanti nostri onorevoli ed autorevoli colleghi; se, dico, vi vedessi aggiunta taluna di quelle disposizioni, io mi troverei nella necessità di dare il mio voto negativo al presente progetto di legge. Di questa necessità, di cui mi sento compreso, suppongo e ritengo che possano essere compresi anche altri nostri onorevoli colleghi.

Onde io credo essere opportuno, nell'interesse della legge e del Governo che la crede necessaria, di accettare la nostra proposta, e lasciare che si passi ora alla votazione della sola prima parte.

Io confido che la Camera vorrà fare buona accoglienza a questa nostra proposta; ma confido d'altra parte che, se per qualsiasi motivo non si credesse di accoglierla, mai nessuno in quest'Aula, durante la discussione della seconda parte, vorrà farsi arma della brevità del tempo per venirci ad impedire od abbre-

viare la discussione; ritengo sarà ammesso da tutti che la discussione sulla seconda parte debba essere ampia, debba essere intera, debba dar luogo allo sfogo di tutte le opinioni che possano in essa farsi strada.

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di parlare per un fatto personale.

MASSARI. Una spiegazione è necessaria. Mi duole che l'onorevole Piolti de Bianchi abbia dato alle mie parole una significazione la quale in esse non era, e non era di certo negl'intendimenti miei allorchè io le pronunziava.

Io non mi faccio lecito, nemmeno in via d'ipotesi, di porre in dubbio la lealtà dei miei onorevoli colleghi, nè i loro intendimenti liberali. Io sono convintissimo che l'onorevole Piolti de Bianchi ed i suoi colleghi, nel fare quella mozione sospensiva, siano stati mossi da intendimenti liberali, ed hanno avuto in vista, come sempre, il bene del paese.

Io ho adoperate le parole *rigetto mascherato*, applicandole al fatto, e non alle intenzioni. E se l'onorevole Piolti de Bianchi vorrà por mente ad una considerazione che io sto per sottoporgli, vedrà come io non mi fossi male apposto.

La conseguenza pratica dell'adozione della mozione presentata da lui e dai suoi colleghi sarebbe questa, che la Camera, non avendo più nulla da fare dopo avere approvato il primo titolo della legge separato, si scioglierebbe...

Voci al centro. No! no! (Rumori)

MASSARI. Mi perdonino: le denegazioni in questo non significano nulla; il fatto sarebbe questo: ciò deve essere nella coscienza di tutti. Di maniera che, nel fatto, l'approvazione della mozione dell'onorevole Piolti de Bianchi tornerebbe assolutamente a sotterrare il titolo relativo alla libertà della Chiesa.

Ecco perchè io mi sono fatto lecito di dire che la mozione sua equivaleva ad un rigetto mascherato.

Vegga dunque l'onorevole Piolti de Bianchi che in ciò nè la sua persona nè le sue intenzioni nè quelle degli onorevoli suoi colleghi entrano per nulla.

BONGHI, relatore. Chiedo di parlare.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

BONGHI, relatore. Dacchè il regolamento dà diritto ed obbligo alla Giunta di rispondere ai deputati che hanno sviluppato le loro proposte, io credo di dovere tanto più adempiere questo mio dovere ed usare di questo mio diritto, chè, come l'onorevole Piolti de Bianchi ha osservato, io ho principiato ad obbiettare alla sua proposta prima che avessi avuto il tempo di finirla di leggere. Però, dopo averla letta, io aveva aggiunto che questa lettura non aveva punto cambiata la mia impressione, e che qualunque fossero le intenzioni degli onorevoli proponenti, mi era parso, dopo questa lettura, la proposta loro, nei suoi effetti, non diversa da quella dell'onorevole Caldini, proposta la

quale era identica, nel suo fine e nel suo concetto, a quella dell'onorevole Righi ed altri deputati, che la Camera aveva già respinta.

L'onorevole Piolti de Bianchi ha opportunamente ricordato, in appoggio di questa mia argomentazione, quel che a me era sfuggito alla prima, cioè a dire che i quattro onorevoli proponenti della proposta di cui si tratta avevano già firmata la proposta Righi; guardino dunque da sè, cerchino in se medesimi se malgrado loro...

VARÈ. Domando la parola.

BONGHI, *relatore*... e contro il concetto che si sono fatto della loro proposta attuale, non continui ad oscillare davanti alla loro mente quella proposta che avevano sottoscritta la prima e che la Camera ha respinto, se non continui a muoversi nel loro animo il desiderio che questa proposta, una volta respinta, sia ora invece accettata di nuovo; e che continui o no questo desiderio, persista o no questa intenzione, io devo dire all'onorevole Piolti de Bianchi che, nel mio parere, la loro proposta accettata non prometterebbe altro fatto al titolo secondo della legge sulle guarentigie di quello che ebbe già in questa stessa Camera una legge sul decentramento amministrativo.

Mancata, dirò così, la spinta che alla discussione di questo secondo titolo darebbe la necessità di pur votare il primo, la necessità di non lasciare oramai più sospesa una questione di tanta e così grave importanza; levata via cotesta necessità, quella terribile copia di emendamenti e di proposte, delle quali l'onorevole Piolti de' Bianchi ha parlato con isgomento, rischierebbe di diventare dieci volte più terribile, più grossa, più sproporzionata, sicchè il titolo secondo della legge ne affogherebbe. Ora l'onorevole Piolti de' Bianchi non si mostra punto, nel fondo dell'animo, sgomento di questo affogamento del secondo titolo della legge; ed alcuni degli argomenti da esso portati intendono a provare che di questa rovina non vi sarebbe punto luogo a disperarsi. Badi però che il principale dei suoi argomenti è fallace. È vero difatti che la Giunta nella sua relazione, il relatore nel suo discorso, i ministri nelle loro dichiarazioni, hanno notato una differenza tra la prima parte e la seconda, ma la differenza non sta dove egli dice. Quanto a me, io non ho mai creduto che noi avessimo una necessità politica esplicita, chiara, dedotta da patti, dedotta da promesse a qualsiasi Stato estero ed accettate da questo di formulare, attorno alla persona del Pontefice, quelle garanzie che sono state ad esso accordate nel primo titolo; se lo avessi creduto sarei stato più restio ad accettare il primo titolo di quello che non sono stato: La necessità che mi è parso di vedervi, è quella che nasce dall'obbligo naturale, chiaro, evidente di non venir meno ora alle idee che tutti insieme, Ministero e Camera, abbiamo continuato a dire, durante dieci anni, essere i soli atti a risolvere la questione romana.

Secondo me, questa era la sola necessità che ci sforzava, quella di essere consentanei con sè medesimi, e non farsi ad un tratto leggieri e mutare di opinione, giusto nel momento in cui si è raggiunta la meta, per raggiungere la quale l'Italia ha, per bocca dei suoi ministri e dei suoi deputati, manifestato costantemente d'avere un suo proprio sistema. Questa era la necessità. Ora questa necessità vige così pel primo titolo come pel secondo, poichè in tutti i discorsi e dispacci di questi dieci anni è stato molte volte espresso che il Pontefice dovesse, dopo cessato il potere temporale, rimanere una persona sacra ed inviolabile in Italia, ed è stato più volte anche espresso che, quando il potere temporale fosse cessato, la Chiesa sarebbe stata dichiarata libera in Italia.

Si è molte volte detto, e lo ha detto anche l'onorevole Mancini in un discorso che fece contro il Ministero Ricasoli nel 1867, che il momento di dare questa libertà e regolare in altro modo le relazioni dello Stato colla Chiesa sarebbe venuto appunto quando il potere temporale fosse cessato. Noi non dobbiamo essere punto oggi dimentichi di questa promessa fatta a noi medesimi, di questo nostro sistema che abbiamo annunciato con tanta pompa nel mondo, che in tutta Europa ha preso nome da uomini politici nostri.

Or dunque, siccome la Camera ha già deciso una prima volta che si debba immediatamente e come parte di un progetto unico procedere alla discussione del secondo titolo della legge, io sono persuaso che, quando in questa discussione si vada innanzi e si veda sin dove la Commissione ha creduto bene di procedere e dove la Commissione si è fermata, molte nubi si potranno dissipare, e sono persuaso che si troverà molto meno difficile il venire ad una conclusione di quello che all'onorevole Piolti de Bianchi pare ora.

Egli poi ha detto che una ragione della sua proposta la deduceva dal tempo. Però questa speciale ragione egli non l'ha cercata in quelle generali bufere politiche che sono parse tanto terribili e tanto minacciose all'onorevole Caldini, da non dovere la Camera oramai fare altro che starsene intanto affatto in ozio, poichè è chiaro, e tutti lo vedono dall'ordine del giorno steso sul loro banco, che quando questa legge non dovesse oggi essere discussa e deliberata dalla Camera, non vi sarebbe altro a fare e non rimarrebbe che andarcene a spasso. L'onorevole Piolti de' Bianchi non ha cavata questa ragione del tempo da coteste apprensioni politiche che oscillano nella mente dell'onorevole Caldini, ma si è contentato di argomenti molto più umili e discreti. Egli ha detto che votando ora il primo titolo, il Senato avrebbe avuto tempo di mettersi sino da ora ad esaminarlo e discuterlo.

Ma l'onorevole Piolti de' Bianchi ha dunque dimenticato che appunto in Senato si è chiesto al Ministero se esso persisteva nei suoi proponimenti intorno alla libertà della Chiesa ed a farne oggetto di questa stessa

legge delle guarentigie, e che il Ministero ha risposto di sì. Esso non potrebbe oggi disdirsi presentando al Senato una legge, nella quale egli avesse consentito di staccare tutto quello che si riferisce alla libertà della Chiesa da ciò che si riferisce alla persona del Sommo Pontefice.

Il Senato avrebbe allora ragione, non di procedere innanzi, ma di aspettare, conformandosi ai desiderii che ha già espressi, e che si sono resi naturalmente più sicuri di raggiungere il loro intento per la promessa del Ministero.

Adunque la proposta che l'onorevole Piolti de Bianchi fa non agevolerebbe punto nè poco la discussione del primo titolo della legge in Senato, e varrebbe anzi a ritardarla.

Io prego dunque l'onorevole Piolti de Bianchi e i suoi colleghi, prego l'onorevole Caldini, per quanto possa sperare poco che la mia preghiera venga esaudita, di ritirare le loro proposte, e prego ad ogni modo la Camera di non votarle. Tutte le proposte di questo genere non servono che a ritardare il cammino della Camera. Noi abbiamo l'obbligo con noi medesimi di venire al fine di questa legge. Quanto prima ci metteremo in via, tanto più presto giungeremo alla meta.

Non seguiamo anche qui l'inclinazione che ci suole piacere in molti casi più del dovere, l'inclinazione di sospendere tutte le questioni, d'intralciarle, d'incagliarle, anzichè procedere risolutamente a quella qualunque soluzione che vogliamo dare ad esse, chi in un senso, chi in un altro. Gli articoli concordati tra la Commissione ed il Ministero, quasi nella maggior parte stanno davanti alla Camera. Quelli che ne hanno paura oggi, sono sicuro (e credo che lo ammettano essi medesimi), continueranno ad averla anche domani. Ebbene essi votino oggi contro questi articoli, e, se la loro opinione sarà l'opinione della maggioranza della Camera, l'Italia, l'Europa, la Chiesa saprà un giorno prima le condizioni alle quali soltanto noi vogliamo consentire che il Papa eserciti il suo dominio spirituale liberamente in Italia; e così avremo meglio noi, avrà meglio il Ministero, meglio la Camera, meglio tutti i cattolici d'Europa una base sopra la quale giudicare la condotta nostra e regolare la loro. E così potremo avviarcì in una politica della quale avremo segnati già i primi passi, della quale avremo già tirate le prime linee, passi sicuri, linee sicure, e potremo stare a vedere quali siano gli effetti sull'opinione generale d'Europa che queste nostre risoluzioni sono in grado di produrre e dovranno produrre.

PRESIDENTE. Molti oratori hanno chiesto facoltà di parlare.

Deggio dichiarare che non posso darla ad alcuno.

Premesso che gli ordini del giorno sono equiparati agli emendamenti, il regolamento statuisce che « sopra un emendamento respinto dalla Giunta, non può aprirsi nessuna discussione, se non è chiesta da più di

15 deputati; qualora sia così chiesta, l'autore può esporre i motivi del suo emendamento, la Giunta può rispondere; dopo di che il presidente interroga la Camera se vuole che la discussione continui. »

Non mi rimane quindi che ad interrogare la Camera se intenda di continuare la discussione sopra questi ordini del giorno.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera che la discussione non debba continuare.)

LANZA, presidente del Consiglio. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Prima che la Camera addivenga alla votazione, sia dell'ordine del giorno, presentato dall'onorevole Caldini, come di quello proposto dagli onorevoli Piolti de Bianchi, Cadolini, Varè e Biancardi, il Ministero deve naturalmente esprimere il suo avviso in proposito.

Credo non sorprenderà nessuno se il Ministero dichiara che respinge recisamente queste due proposte.

Per dir vero, egli non aveva nemmeno bisogno di fare questa dichiarazione, inquantochè, quando si discuteva il primo titolo della legge, ebbe occasione di dichiarare che non ammetteva la separazione della legge in due parti, cioè a dire la divisione del secondo dal primo titolo della stessa legge.

Per quanto possano essere sottili ed argute le argomentazioni svolte, particolarmente dall'onorevole Piolti de Bianchi, esse, a mio avviso, non potranno mai persuadere alcuno che la sua proposta, nello scopo, non sia identica (dico *identica*, non *simile*) a quella già sostenuta dall'onorevole deputato Righi e firmata da molti deputati; proposta che, come ognuno ricorda, venne respinta dalla Camera nella discussione generale del progetto di legge delle guarentigie.

PIOLTI DE BIANCHI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La proposta Righi tendeva particolarmente a separare la legge in due parti, a fare cioè due leggi invece d'una.

Or bene, quella dell'onorevole Piolti de Bianchi, e l'altra dell'onorevole Caldini, me lo concederanno i proponenti, tendono precisamente ad ottenere lo stesso scopo. Ciò ammesso, le ragioni che il Ministero ha addotte nell'opporci alla proposta Righi hanno ancora oggi lo stesso vigore contro i due ordini del giorno, che ci condurrebbero alle medesime conseguenze.

Il Ministero, quando ha presentato il suo progetto, ha creduto di concretare nel medesimo tutte quelle guarentigie che erano state promesse più volte dal Parlamento in solenni deliberazioni; ha creduto di guarentire la indipendenza e il decoro del Pontefice, e di dare la libertà alla Chiesa prima che il Governo italiano si trasferisca a Roma. Signori, persuadete-

vene, se mai per avventura si volesse dimenticare questa dichiarazione, vi sarebbe certamente chi la rammenterebbe a tempo e luogo.

Voci a sinistra. Chi la rammenterebbe?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chi la rammenterebbe? L'opinione pubblica, l'Europa.

BILLIA A. La lasci rammentare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Quando l'onorevole Billia avrà la responsabilità di un Governo, potrà dire e disdire come crederà. Ma per ora la responsabilità è nostra, e non intendiamo di mancare così di leggieri a promesse fatte solennemente dal Parlamento e dal Governo italiano.

Il fatto sta, signori, che il Governo (lo ripeto, perchè sembra che venga facilmente dimenticato) dichiarò apertamente che, prima d'andare a Roma, avrebbe dato in sostituzione del potere temporale delle guarentigie al Sommo Pontefice ond'egli fosse perfettamente libero ed indipendente. In queste guarentigie è contemplata esplicitamente la libertà della Chiesa.

Or bene, noi che ci siamo assunta l'impresa di occupare Roma e di sopprimere il potere temporale, dopo aver fatto solenni promesse, abbiamo il diritto di dichiarare che vogliamo, per quanto dipende da noi, fermamente mantenerle.

Queste, signori, sono le ragioni che valgono, tanto per la prima, quanto per la seconda parte della legge.

Il Ministero considererebbe la proposta separazione come un voto contrario al suo programma, come una negazione delle promesse da lui fatte prima di occupare Roma. Potete quindi comprendere che non mai il Ministero darà il suo assenso a tale separazione.

Rammentate ancora, o signori, che la Camera, dopo aver respinto a grande maggioranza l'ordine del giorno dell'onorevole Righi, ultimata la discussione del primo titolo, quando si trattava di passare alla discussione del secondo titolo, essa ha deliberato che questa parte del progetto fosse riveduta dalla Commissione in contraddittorio, direi, col Ministero e coi principali proponenti gli emendamenti, perchè cercassero di mettersi, per quanto era possibile, d'accordo, o almeno di diminuire i punti di dissenso onde facilitare la discussione e restringere anche le disposizioni di questo titolo.

Questo è il mandato che la Camera, prima di aggiornarsi l'ultima volta, ha dato alla Commissione ed al Ministero.

La Commissione ed il Ministero coi principali proponenti discussero con tale spirito di conciliazione le disposizioni di questo secondo titolo che, ad eccezione d'un punto, l'accordo fu completamente ottenuto.

È questo dunque il momento di riaprire una discussione sulla divisione della legge col pretesto di agevolare in questo modo all'altro ramo del Parlamento la votazione della medesima?

Riflettete, signori, a quello che ho avuto l'onore di di-

chiarare qui, che essendo stato interpellato nel Senato se era intenzione del Ministero di separare una parte della legge dall'altra, io ho affermato in modo solenne che il Ministero intendeva di mantenere inscindibili i due titoli. Or bene, se quest'opinione è partecipata dalla maggioranza del Senato (ed ho ragione di credere che lo sia), che cosa ne avverrà quando si mandasse al Senato solamente il primo titolo? Che probabilmente il Senato vorrà completare questo progetto di legge aggiungendovi il secondo titolo, e così esso dovrà ritornare alla Camera: lascio a voi di considerare con quale risparmio di tempo.

Infine, che cosa serve nascondere l'obbiettivo sotto il senso letterale delle parole? Se si analizzano le ragioni addotte dai due proponenti, ben si vede che lo scopo loro principale si è quello d'impedire che la seconda parte della legge venga mai discussa, o quanto meno di volere che il Parlamento si arresti alla prima. Questo, senza dubbio, se non è nell'intenzione dei proponenti, è nella natura stessa dei loro emendamenti e nei risultati pratici che ne risulterebbero. Ora questi risultati assolutamente il Ministero non li vuole, non li può accettare; per conseguenza insisto vivamente acciocchè la Camera respinga i due ordini del giorno che sono stati testè svolti dagli onorevoli Caldini e Piolti de Bianchi.

PRESIDENTE. L'onorevole Piolti de Bianchi ha facoltà di parlare per un fatto personale.

PIOLTI DE BIANCHI. Credeva già, dopo quanto aveva detto poco innanzi, alludendo alle parole dell'onorevole Massari, che fosse ben chiaro quale era lo intendimento mio e degli onorevoli colleghi che meco sottoscrissero quell'ordine del giorno. Quindi non fu senza sorpresa e non senza dispiacere che udii per ben due volte dall'onorevole presidente del Consiglio asserire che nostro scopo è quello che egli crede di assegnargli, mentre il nostro scopo è, e deve essere anche pel Ministero, quell'unico che io ho dichiarato.

Delle intenzioni mie, me lo conceda l'onorevole presidente del Consiglio, io solo sono giudice, io solo sono conoscitore...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'ho già dichiarato io stesso.

PIOLTI DE BIANCHI. Io non posso acconsentire che altri dica che io ho uno scopo diverso da quello che io medesimo ho dichiarato. Quando l'onorevole relatore della Commissione parlò delle conseguenze che, secondo lui, dovevano derivare dall'accettazione della nostra proposta, io credo che egli fosse nell'errore; ma non posso personalmente lagnarmi che egli facesse quelle induzioni che ha creduto, come io faccio quelle che credo. Ma, quando sento ripetere che tale è lo scopo mio, io non posso a meno di maravigliarmi e di respingere le parole che ho udite.

Io poi mi sono anche sorpreso di altri due fatti da parte dell'onorevole presidente del Consiglio. Mi pare

che egli sia smanioso di trovare avversari e nemici anche in chi mai non gli fu avversario e nemico, come non gli fu amico politico.

Io non so perchè voglia vedere assolutamente nelle mie parole un'ostilità verso il Governo e verso chi lo rappresenta, mentre invece io non ho altro desiderio che di discutere bene e seriamente. Allorchè in principio di questa discussione l'onorevole Righi fece la sua mozione, io la firmai perchè allora la questione era vergine ed intatta, e credeva non fosse opportuno oggi il sollevarla. Ora che è sollevata e divenne pubblica e che tutta Europa sa che ce ne occupiamo, io concordo con quanto disse poc'anzi l'onorevole relatore della Commissione, che dinanzi a certe gravi questioni il Parlamento italiano non deve arretrarsi, non deve temere di affrontarle e discuterle. Ma, quando dico che per il bene della discussione è meglio procedere con un dato metodo, mi conceda l'onorevole presidente del Consiglio di credere che il metodo da me proposto fosse il più opportuno. Nè vale l'obbiezione che egli e, prima di lui, l'onorevole relatore della Commissione addussero di impegni assunti innanzi all'altro ramo del Parlamento, perchè io ho troppo rispetto per gli onorevoli personaggi che siedono in quel consesso per ritenere che essi si attacchino alla materialità di una parola e non badino al senso di una promessa e di un fatto.

Si disse, è vero, che il Ministero non abbandonava nè l'una nè l'altra delle due parti della legge; ma io non posso supporre che i senatori attribuiscano grande importanza a vedersela presentare sopra un solo pezzo di carta anzichè separatamente; molto più quando stesse il fatto che, mentre essi discuterebbero sopra una parte, in quest'Aula si esaminerebbe l'altra.

PRESIDENTE. Si limiti al fatto personale.

PIOLTI DE BIANCHI. Quello poi che mi ha meravigliato di più si è che l'onorevole presidente del Consiglio abbia quasi quasi messo la questione ministeriale su questo incidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Senza quasi.

PIOLTI DE BIANCHI. Se ciò è, in verità io non so comprendere quale sarebbe la libertà di discussione e quale sarebbe la posizione che si verrebbe a fare a uomini che hanno delle convinzioni e che vengono in quest'Aula a manifestarle, se ad ogni momento si pone loro dinanzi lo spettro della crisi ministeriale.

Il Ministero combatta le nostre idee se non le trova giuste, faccia quanto può per persuadere la Camera a respingerle; ma perchè ci si vuol mettere sempre innanzi questo spettacolo della crisi?

Concludo col dire che voglio sperare che l'onorevole presidente del Consiglio si persuaderà di non avere in me nè un nemico nè un amico politico; e permetterà a me solo di dire quali sieno gli intendimenti pei quali faccio delle mozioni.

MICHELINI. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Giacchè l'onorevole Piolti de Bianchi ha preso la parola per un fatto personale, credendo di trovare nelle mie parole un'accusa contro le sue intenzioni, e che io lo ritenga per un avversario sistematico, io debbo dichiarare che non ebbi mai in mente di ritenerlo assolutamente per un avversario sistematico, e credo che nè anche le parole da me pronunciate potessero dare giusto motivo all'onorevole Piolti de Bianchi di ritenere che io avessi voluto malignare sulle sue intenzioni.

Io conosco già da qualche tempo l'onorevole Piolti; so con quanta indipendenza egli sia solito a dare il suo voto, quindi, se il Ministero non ha la fortuna di annoverarlo fra i suoi più zelanti amici, certamente non ha nemmeno ragione di crederlo avversario sistematico. Laonde io prego l'onorevole Piolti de Bianchi di persuadersi che io ho solo inteso parlare del risultato pratico e della vera conseguenza che avrebbe avuto la sua proposta; e non ho mai detto che credeva fosse suo intendimento di mettere una pietra sopra questa seconda parte del progetto di legge.

MICHELINI. Comincio per dichiarare altamente che alle poche parole che sto per dire non si deve dare personale significazione. Esse mirano più alto. Imperciocchè unico mio intendimento è di tutelare i diritti della Camera, che mi sembrano in pericolo, ove in avvenire si rinnovasse ciò che ora accade.

Bene, mi pare, me ne dia diritto, anzi me ne imponga dovere l'avanzata mia età.

Il mio richiamo al regolamento è questo.

L'onorevole presidente, citando l'articolo 60, avvertiva che gli ordini del giorno sono equiparati agli emendamenti, donde concludeva doversi agli ordini del giorno applicare la disposizione dell'articolo seguente, cioè del sessantesimo primo, il quale dice che, esposti dall'autore di un emendamento i motivi di esso, la Giunta può rispondere, dopo di che il presidente interroga la Camera se vuole che la discussione continui.

Questo appunto ha fatto il nostro presidente.

Io non ricercherò se le due disposizioni di questo articolo 61, il quale parla di emendamenti, siano applicabili agli ordini del giorno.

Il motivo del dubbio potrebbe venire da questo che, acciò fosse applicabile, l'articolo 60, il quale equipara gli ordini del giorno agli emendamenti, avrebbe dovuto essere posto dopo e non prima dell'articolo 61. Posto dove si legge, pare che l'equiparazione degli ordini del giorno agli emendamenti non si riferisca che alle disposizioni dell'articolo antecedente, cioè dell'articolo 59.

Ma io non insisto su questa questione.

Ammetto per un momento che l'onorevole presi-

dente abbia data una retta interpretazione al regolamento e l'abbia bene applicato.

Ma ciò che non posso ammettere si è che, dopo averlo applicato a tutti gli oratori, cui, a nome del regolamento, impose silenzio, ne abbia eccettuato il presidente del Consiglio.

Come! La Camera ha deciso che non vuole che la discussione continui, cioè ha ucciso l'ordine del giorno che era stato proposto, e l'onorevole presidente del Consiglio viene a sfoggiare la sua eloquenza contro di esso, senza riflettere che se la prende contro un morto?

Quando una discussione è chiusa, lo debb'essere per tutti; per i ministri, come per ogni deputato.

Si pensi un momento agli immensi inconvenienti che nascerebbero da un sistema contrario. Un ministro potrebbe addurre qualunque ragionamento, allegare qualunque fatto, senza che nessuno di noi potesse confutarlo, per quanto fosse erroneo. Ma allora tanto varrebbe che rimanessimo a casa nostra. Qui veniamo per cooperare allo scoprimento del vero.

Pur troppo il cattivo regolamento che dura da più anni, qualunque non abbia che il titolo di provvisorio, si oppone a quello scoprimento, imponendoci talvolta un illogico silenzio; non rendiamolo almeno più cattivo con un'applicazione ancora più illogica.

Rammerò che nel Parlamento subalpino era prevalsa la massima che mai un ministro fosse l'ultimo a ragionare, che sempre gli si potesse rispondere. Questo non sarà negato da nessuno che abbia fatto parte di quel Parlamento, il quale, vigile tutore della logica e della libertà, può, in questa bisogna ed in altre, servire di esempio ad altri. Ora, non solamente non si può rispondere ad un ministro, ma gli si concede di parlare dopo di avere chiusa la bocca a tutti.

Io pertanto non faccio appunto all'onorevole presidente di non avere lasciato parlare me e gli altri deputati che ne avevano chiesto facoltà, perchè egli credette ostasse il regolamento; bensì di avere lasciato parlare il presidente del Consiglio. (*Segni di assenso*)

In questo stato di cose ed a rigore di logica, la discussione dovrebbe considerarsi come riaperta. Ma io non ne faccio la proposta, perchè, lo ripeto, le osservazioni che ho presentato alla Camera non mirano ad altro se non che ad impedire che ciò che è oggi accaduto non si rinnovi altre volte.

PRESIDENTE. Onorevole Michelini, io non dubito che nel muovere la censura che ha fatto al presidente, ella non abbia avuto in mente che di promuovere l'applicazione retta del regolamento. Per altro, fatta questa riserva per le sue intenzioni, io devo osservargli che non è nel vero quando muove questa censura.

Lo Statuto determina che spetta ai ministri del Re di parlare quando ne chiedono facoltà. (*Interruzioni a sinistra*) Mi lascino parlare.

Quando la Camera ha chiuso una discussione, non

è, a parer mio, in diritto di impedire ad un ministro di parlare, bensì spetta in questo caso alla Camera di dichiarare che essa riapre la discussione, onde gli si possa rispondere. (*Movimenti di dissenso*)

In questo modo sono rispettati e posti in salvo i diritti del potere esecutivo e del potere legislativo.

L'onorevole Michelini sarebbe nel vero, se ora, appoggiandosi alle ragioni svolte dal presidente del Consiglio, facesse istanza perchè la Camera riaprisse la discussione; ma egli non è nel diritto di rimproverare il presidente del Consiglio di parlare, e tanto meno il presidente della Camera di averlo lasciato parlare.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa intende parlare l'onorevole Rattazzi?

RATTAZZI. Sulla dichiarazione fatta dal nostro presidente.

Se si trattasse soltanto dell'incidente insorto, non vorrei dire parola alcuna; ma una dichiarazione fatta dal nostro onorevole presidente mi costringe a fare una breve osservazione, perchè se si lasciasse trascorrere senza protesta, potrebbe ritenersi come ammessa un'interpretazione dello Statuto in un senso meno legittimo, e si accetterebbe un precedente, il quale potrebbe essere pericoloso per il regolare andamento delle nostre discussioni parlamentari.

L'onorevole nostro presidente ha detto che, a suo parere, secondo lo Statuto, il Ministero ha il diritto di parlare anche quando la discussione è chiusa, argomentando da che nello Statuto stesso si sancisce che i ministri debbano sempre essere ascoltati. Ma, evidentemente, si tratta che possano sempre ed in qualunque contingenza parlare senza necessità d'iscrizione, finchè dura la discussione, ossia nel corso della medesima; ma, quando la discussione è chiusa, ognuno comprende che sarebbe rendere illusoria questa chiusura, se fosse ancora ad un ministro permesso di discutere, e riaprirla.

Anche il regolamento dichiara che hanno diritto di parlare tutti coloro che sono iscritti; ma se anche prima di esaurire il numero degli iscritti, si ordina la chiusura della discussione, forsechè gl'iscritti, cui quel diritto competeva, potranno ancora invocarlo? No certamente, perchè dinanzi ad una deliberazione che chiude la discussione, non può nemmeno elevarsi la questione, se l'uno o l'altro abbia ancora facoltà di parlare.

Del resto, io domando all'onorevole nostro presidente che ne avverrebbe, se si concedesse questo strano diritto di parlare unicamente ai ministri dopo che è chiusa la discussione. Ne potrebbe avvenire che i ministri lascino che la discussione si chiuda, poi essi parlerebbero e così avrebbero sempre ragione. (*ilarità*)

Egli vede pertanto come, quando lo Statuto dichiara che i ministri abbiano sempre diritto di parlare, s'in-

tende sempre quando la discussione è aperta; se invece la discussione è chiusa, deve ritenersi chiusa per tutti. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Onorevole Rattazzi, ella ha tenuto conto solo della prima parte della dichiarazione del presidente.

Io ritengo che può accadere in molte circostanze che il potere esecutivo debba esprimere il suo avviso anche dopo chiusa la discussione...

RATTAZZI e Voci al centro. No! no!

PRESIDENTE. E con questo i deputati non perdono il loro diritto di replicare; perchè, se avviene, come ella dice, che un ministro adduca delle ragioni per le quali la Camera creda doversi riaprire la discussione, spetta ad essa il dichiararlo.

(*Interruzioni al centro ed alla sinistra.*)

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. E questo è tanto più vero che, secondo il nuovo regolamento, sebbene sia chiusa la discussione sugli emendamenti, il Governo ha ancora diritto di dire se li accetta o no.

Ma ora, non essendosi da alcuno chiesto di replicare al presidente del Consiglio, non è il caso che io possa lasciar continuare... (*Rumori a sinistra*)

LAZZARO. Ma io debbo avvertire che la Camera ha già deciso altrimenti la questione.

PRESIDENTE. Non c'è nulla di deciso; il presidente ha espresso un parere; quando piacerà alla Camera di occuparsi di questo argomento, e di prendere una deliberazione, l'onorevole Lazzaro potrà parlare intorno alla medesima. Ora l'incidente non può continuare.

LAZZARO. Ma la Camera ha deciso la questione.

PRESIDENTE. Permetta: la Camera può aver deliberato intorno ad un caso speciale, ma non ha deciso in massima.

LAZZARO. Ha deciso a favore della teoria esposta dall'onorevole Rattazzi.

PRESIDENTE. Se verrà il caso a cui s'adatti il precedente, ella l'invocherà; nella presente circostanza non calza.

Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Caldini per porlo ai voti:

« La Camera,

« Considerando come importi esaminare e risolvere con larghezza di tempo e maturità di consiglio quella parte del progetto di legge, che concerne i rapporti da stabilirsi tra lo Stato e la Chiesa;

« Considerando, nelle presenti condizioni politiche d'Europa, come s'imponga alla Rappresentanza nazionale, qual suo precipuo e supremo dovere, quello di occuparsi senza ritardo dei provvedimenti che più da vicino la sicurezza, la dignità e le istituzioni del paese riguardano;

« Procedendo a votare separatamente il primo titolo del progetto di legge sulle guarentigie del Sommo Pontefice;

« Rinvia a più opportuno momento l'esame e la discussione della seconda parte del progetto stesso;

« E frattanto invita il Ministero a presentare prontamente quei disegni di legge che attengano alla più sollecita riorganizzazione delle forze di terra e di mare, all'assetto finanziario ed al riordinamento amministrativo del regno. »

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora metterò ai voti l'ordine del giorno degli onorevoli Piolti de Bianchi Cadolini, Varè e Biancardi:

« Considerando che i motivi di convenienza politica che possono consigliare la pronta decisione del Parlamento sulla prima parte già discussa della legge non si applicano all'altra;

« Considerando che l'altra parte richiede una matura discussione la quale può farsi senza nuocere ai provvedimenti sulle guarentigie per l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede;

« La Camera, dividendo l'attuale progetto di legge in due parti, passa alla votazione a scrutinio segreto della prima e riprende la discussione della seconda. »

OLIVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso dare la parola a nessuno.

OLIVA. Domando la divisione, cioè che si voti prima la proposta sino alle parole: *dividendo l'attuale progetto di legge in due parti.*

PRESIDENTE. Come si fa a dividerlo?

OLIVA. Si può dividere come ho detto.

PRESIDENTE. Bisognerebbe piuttosto procedere per ogni comma.

Varie voci. Ma non si può, è inscindibile.

PRESIDENTE. La divisione non può aver luogo sopra uno stesso comma. L'onorevole Oliva non insiste?... Non insistendo l'onorevole Oliva pongo ai voti l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura.

(La Camera lo respinge.)

Ora mi credo in dovere di far noto alla Camera, il sistema che credo di seguire nella discussione.

Primo vi sarebbe l'ordine del giorno del deputato Mordini, il quale è stato rinviato a quando verrà in discussione un articolo dell'onorevole Mancini...

OLIVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi lasci finire.

Anzitutto devono mettersi...

OLIVA. (*Con forza*) Domando la parola.

La divisione essendo di diritto di ciascun deputato, essa doveva essere accettata. Io protesto contro il modo con cui si è proceduto.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti la proposta io ho fatto notare di nuovo che la divisione non poteva aver luogo, ed ella non ha mosso alcuna osservazione.

Quindi ho dichiarato apertamente e solennemente, non insistendo l'onorevole Oliva, metto ai voti l'ordine del giorno. (*Segni di assenso*)

Dopo ciò, a me pare veramente strano che l'onore-

vole Oliva venga ora a fare una protesta la quale non trova alcuna ragione di essere.

OLIVA. Rinnovo la mia protesta, e domando che sia inscritta nel processo verbale. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Rinnovi pure la sua protesta e sia iscritta nel verbale, ma nello stesso tempo verrà iscritta anche la mia dichiarazione e saranno riferite le mie parole colle quali constatavo che ella non insisteva; e di questo tutta la Camera mi renderà, spero, testimonianza. (*Moltissime voci. Sì! sì!*)

A parer mio, dunque, dovrebbero venire in discussione, prima di tutto gli articoli stati proposti dall'onorevole Crispi, che sono articoli preliminari sino ad un certo punto; poi gli articoli nuovamente proposti dalla Commissione. A questi dovranno contrapporsi gli articoli sostitutivi dell'onorevole Mancini, e alcuni di quelli degli onorevoli Peruzzi ed altri nostri onorevoli colleghi, perchè taluni di questi articoli sono del pari sostitutivi a quelli della Commissione. Esauriti gli articoli della Commissione, deve venire in discussione l'ultima parte della proposta del deputato Peruzzi e colleghi, perchè è da ritenersi come un complemento di sistema e quindi si dovranno anche porre in campo gli articoli aggiuntivi dell'onorevole Bargoni ed altri.

È inutile che io dichiaro che, se vi sono alcuni emendamenti già presentati prima, e che tuttora si riferiscono alla nuova redazione degli articoli della Commissione, sarà mia cura di collocarli in discussione quando verrà la loro sede.

Prego poi gli onorevoli deputati, perchè la materia è già stata dibattuta a varie riprese, che, se mi accadesse di dimenticare qualche proposta che trovasse ragione di essere messa in discussione in qualche articolo, vogliano farmene avvertito, perchè, anche colla mia retta e buona volontà (e dichiaro che credo di non avere altro titolo che quello di retto ed imparziale), può accadermi di incorrere in qualche dimenticanza.

La parola spetta all'onorevole Toscanelli.

TOSCANELLI. Nella Commissione ha avuto luogo una discussione generale su questo progetto di legge e la Commissione aveva formulato il secondo titolo con tre articoli soli.

Adesso abbiamo dinanzi a noi un secondo titolo che è una cosa affatto nuova e differente da quella sulla quale ha avuto luogo la discussione generale.

Indi che cosa accadrebbe qualora si seguisse interamente il concetto espresso dall'onorevole presidente? Che un argomento così grave ed importante, come è quello dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, sfuggirebbe completamente a certe considerazioni che non si possono fare sopra un articolo solo. Ed in questa parte io divido pienissimamente l'opinione espressa dall'onorevole Piolti de Bianchi.

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, la prego a non voler rientrare nella discussione generale.

TOSCANELLI... cioè che la discussione deve essere più ampia. Ora, perchè questo accada, io vorrei che fosse inteso che coloro i quali sono iscritti per parlare sull'articolo 1 potranno fare delle considerazioni generali sulla libertà della Chiesa. Diversamente il titolo messo innanzi dalla Commissione, e concordato col Ministero, sfuggirebbe a questo esame.

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, ella chiede quello che assolutamente non posso acconsentire. Il regolamento determina che la discussione di ogni articolo deve farsi ristretta ad esso, ed io debbo contenere la discussione in questi limiti. Naturalmente spetta a chi parla di saper trattare la materia con quell'ampiezza che conviene, come sa far sempre colla sua perspicacia ed eloquenza l'onorevole Toscanelli. Ma il volere che io consenta di riaprire su questo secondo titolo della legge una discussione generale, non è punto ammissibile.

BONGHI, relatore. Domando la parola per una dichiarazione.

TOSCANELLI. Vuol dire che il fatto della dichiarazione varrà per ottenermi indulgenza dalla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi pare che le potrei dare la parola più tardi.

BONGHI, relatore. Scusi: io domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONGHI, relatore. All'onorevole Toscanelli non risponderò, che già ha risposto abbastanza l'onorevole presidente, ed egli si è rassegnato.

Tutti sanno che egli troverà modo, a proposito dell'articolo 1, di spaziare per tutti quei campi per i quali gli potrà piacere di danzare e saltare colla solita eloquenza e vivezza che tutti gli riconoscono.

Invece dirigerò una osservazione all'onorevole presidente ed una preghiera all'onorevole Crispi. L'onorevole presidente dovrebbe avvertire che il concetto dei sette primi articoli dell'onorevole Crispi è comune ad altri emendamenti presentati da altri deputati; ma che però questo concetto non è parso a quelli di doversi sviluppare e collocare nello stesso posto. Tutti gli articoli di fatti dell'onorevole Crispi, i quali vanno innanzi a quelli della Commissione, nascono da quest'idea, che nella legge attuale non si debba solamente discorrere del culto cattolico, ma bensì della libertà dei culti in genere, cosicchè si debbano in questa legge comprendere varie disposizioni, mediante le quali cotesta libertà dei culti sarebbe affatto assoggettata a norme legali e comuni in Italia.

Ora, questo stesso concetto dell'onorevole Crispi è comune ai 75 o 78 sottoscrittori dell'emendamento che prende nome dall'onorevole Peruzzi. Questo stesso concetto è comune anche all'onorevole Mancini. I sottoscrittori dell'emendamento Peruzzi non intendono abbracciare tutte quelle disposizioni, le quali abbraccia

la proposta dell'onorevole Crispi; ma anche essi vogliono che in questa legge si accomunino certe disposizioni a tutti quanti gli altri culti.

L'onorevole Mancini anche egli propone un articolo o due come questi, e credo che altri deputati facciano il medesimo. Solamente, e il Peruzzi e il Mancini e questi altri deputati mettono avanti in altro luogo le loro proposte, anzichè collocarle, come il Crispi, in articoli che precedono quelli del secondo titolo della legge.

I sottoscrittori dell'emendamento Peruzzi fanno un titolo terzo delle disposizioni che essi propongono, e l'onorevole Mancini ne fa un articolo nella serie di quelli del secondo titolo. Stante questa comunanza di concetto, rispetto alla quale la Commissione dovrà dichiarare la sua opinione una volta, e stante, d'altra parte, la diversità che in queste varie proposte si vede, rispetto al posto che chiedono di prendere nella serie degli articoli di questa legge, io mi permetterei di osservare all'onorevole Presidente che è meno opportuno o necessario il principiare dagli articoli dell'onorevole Crispi la discussione del secondo titolo della legge, e pregherei l'onorevole Crispi di volersi contentare che i suoi primi sette articoli sieno posposti ed allogati dove gli allogano i sottoscrittori dell'emendamento Peruzzi, che ne fanno un titolo terzo della legge. Dopo finita così la discussione di questo secondo titolo, si vedrà se convenga introdurre in questa legge delle disposizioni concernenti tutti gli altri culti che ci sono o possono essere in Italia. Così noi potremo procedere intanto alla discussione del titolo secondo della legge, così come è stato concordato, fuori che in un punto, tra il Ministero e la Commissione. Poi passeremo al titolo terzo, e dopo discusso in genere il concetto, comune a tutti quanti i diversi proponenti, di allargare la presente legge a tutti i culti, esamineremo via via le diverse disposizioni che, per raggiungere cotesto fine, sono proposte da ciascheduno di essi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore proporrebbe che gli articoli dell'onorevole Crispi, anzichè essere ritenuti come preliminari, siano inseriti in un titolo successivo, dirò così; ma è certo che quegli articoli trattano di una materia che non è punto contemplata in quelli della Commissione, epperò hanno diritto ad una discussione separata.

Se però l'onorevole Crispi aderisce che siano rinviati come titolo terzo, come titolo aggiuntivo alla legge, in tale caso io non ho difficoltà ad aprire la discussione sul progetto della Commissione.

CRISPI. Io non sono contrario di aderire alla domanda dell'onorevole nostro presidente e dell'onorevole relatore; solamente fo osservare che nel mio controprogetto vi sono alcuni articoli, i quali furono proposti come emendamento ad alcuni altri del titolo secondo della legge. Infatti, se l'onorevole Bonghi e l'onorevole presidente guarderanno quello che io chiedo dal-

l'articolo 20 all'articolo 27 del mio controprogetto, si persuaderanno che essi articoli sono vere modificazioni, epperò io credo aver diritto alla parola quando verranno in discussione i corrispondenti articoli del progetto della Commissione.

Ciò posto, se si tratta dei primi articoli, cioè dal 13 al 19, io acconsento che costituiscano un titolo terzo della legge; ma, per quanto si riferisce agli altri, chiedo al presidente ed alla Camera che mi si dia la parola quando verranno in discussione gli articoli che intendo emendare.

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, fu per dimenticanza che io non feci rilevare che la sua proposta ha due parti, la prima delle quali è affatto diversa dalla materia contemplata negli articoli della Commissione, mentre nella seconda ella fa adesione ad alcuni articoli dell'onorevole Mancini, che sono contrapposti a quelli della Commissione. È dunque giusto quanto ella ha fatto osservare. La prima parte dei suoi articoli, fino al 19, formerà un titolo terzo, di cui si discorrerà a suo tempo; quando poi verranno in discussione gli articoli sostitutivi da lui proposti e quelli dell'onorevole Mancini, ai quali ella fa adesione, avrà diritto alla parola. Con questa intelligenza si aprirà la discussione sull'articolo 15 della Commissione.

L'onorevole relatore desidera esporre le ragioni per cui la Commissione è venuta nell'accordo di presentare le sue proposte?

BONGHI, relatore. Sarò assai breve; poichè da parecchi giorni la Camera ha già sott'occhio gli articoli che sono stati ultimamente redatti d'accordo fra la Commissione ed il Ministero. La differenza fra questi e quelli proposti anteriormente dalla Commissione è piuttosto di forma che di sostanza. In questa nuova redazione la Commissione non ha fatto altro se non cercare di chiarire e sviluppare meglio il suo concetto, in maniera da dissipare le obiezioni elevate dal Ministero e che cogli emendamenti già proposti parevano affacciarsi alla mente di altri. Quindi l'estendersi ora in una lunga dichiarazione dei nuovi articoli, prima d'aver intesi gli oratori che vogliono sorgere a combatterli, parrebbe una vana perdita di tempo.

Ciascuno intende da se stesso le ragioni della nuova redazione; e quando venissero proposti dubbi e fatte delle interrogazioni, il relatore si affretterà a dissipare gli uni e rispondere alle altre.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 15 :

« È abolita ogni restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Zio.

DEL ZIO. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. L'onorevole Parpaglia.

(Non è presente.)

L'onorevole Pecile.

(Non è presente.)

L'onorevole Corbetta.

CORBETTA. Signori! Debbo implorare la vostra benevolenza, a ben maggior ragione di quella per la quale ve la chiedeva testè l'onorevole Toscanelli, imperocchè egli è già tanto conosciuto fra voi. Debbo chiedervela perchè sento la mia pochezza, e d'altra parte perchè credo indispensabile l'entrare in qualche considerazione d'indole generale, sebbene intenda astenermi dal fare la vera discussione generale della proposta legge.

Questo disegno di legge consta di due parti così distinte, a mio avviso, che se il Ministero ha creduto da un lato di potere, avvolgendole in una sola cerchia, ottenere l'adesione dei deputati, i quali, ripugnanti ad una, erano disposti ad accordare il loro suffragio all'altra, d'altra parte ha disconosciuto poter avvenire precisamente il contrario. Così, o signori, a me avviene.

Certo io non ho dovuto arrestarmi all'indagine teorica e speculativa delle disposizioni contenute nel titolo primo di questa legge, imperocchè se a questa mi fossi arrestato, i miei voti non sarebbero stati sempre adesivi. Nella prima parte ho compresso i sentimenti del pensatore, ho compresso i pensieri solitari del segreto recinto del mio gabinetto, per ricordarmi delle necessità politiche, per ricordarmi di essere un uomo politico. Io mi sono ricordato dell'esempio degli uomini inglesi, mi sono ricordato di Gladstone, il quale, dopo avere raccolti i primi allori della sua riputazione a Oxford stampando un libro in elogio dell'Anglicanismo, fatto ministro, dopo diciotto mesi di lotte contro il Ministero Disraeli, proponeva che fossero cancellate dal bilancio inglese quelle spese che servivano in certo modo a mantenere appunto in Irlanda la Chiesa anglicana.

Da un pratico punto di vista, io ho dovuto guardare la questione per dare nella prima parte il mio voto a tutti gli articoli della legge.

Io ho dovuto dimenticare l'indagine speculativa ed astratta sulla legge, imperocchè in quel caso non avrei potuto riconoscere che un paese accettasse due sovranità, accettasse due inviolabilità, imperocchè d'invio- labilità un paese, e tanto più un paese libero, non ne dovrebbe riconoscere che una, la quale nell'ordine fisico risponda all'altra che nell'ordine morale è rappresentata dall'irresponsabilità. Ho creduto che la necessità di riconoscere la sovranità del Pontefice era, se non voluta dalle potenze cattoliche (chè potenze cattoliche nel preciso senso della parola non esistono), reclamata dal sentimento dei credenti cattolici, i quali vivono distribuiti in altri regni, in altri imperi, in altre nazioni.

Per queste ragioni ho assentito a che il Papa avesse proprie dimore rustiche ed urbane; a che il bilancio italiano stabilisse in suo favore una dotazione; ho assentito a che i suoi palazzi fossero esenti da espropriazione; ho assentito a tutte le guarentigie atte a

fare del Papa un uomo libero nell'esercizio della sua sovranità spirituale.

Ho fatto qualche cosa di più; del mio buon volere e del pregio che io assegnava a questa necessità politica, ho dato angosciata prova quando ho seguito il Ministero, che in quell'occasione dimostrò grande vigoria, che forse sarebbe stata opportuna fosse stata dimostrata un po' innanzi, seguendolo anche sul calvario dell'articolo 7.

Erano le necessità politiche di cui io era preoccupato; ora questa necessità politica, o signori (lasciate che io vi dica il mio profondo convincimento, che niuna autorità mi potrebbe strappare dall'animo), questa necessità politica io non la vedo, io non la sento, io non la comprendo, per quanto riguarda il titolo secondo della legge che entra nell'argomento della così detta libertà della Chiesa.

Libertà della Chiesa! È una parola attraente, un nome caro, un'idea che forma il sogno di tutta la mia vita. Ma permettete a questo proposito il ricordarvi, giacchè credo le sue parole avranno quella autorità che a me manca, permettete che io vi ricordi le parole che nella tornata del 10 luglio 1867 pronunciava l'onorevole Mancini, quando, discutendosi della legge dell'ordinamento dell'asse ecclesiastico, si discusse, sebbene di traforo, il concetto della libertà della Chiesa.

Egli diceva: « È vero che per illuderci si vuole coprire quest'abisso di fiori; è vero che si vuole toccare al novello sistema con nomi pomposi e seducenti di *libertà della Chiesa* e di separazione e d'indipendenza reciproca della società civile dalla ecclesiastica, ma io non dirò, rispondendo ad oratori così onesti e così schiettamente convinti delle loro idee, che conviene dubitare delle parole, penetrare nella sostanza delle cose e rammentare il detto di quell'uomo di Stato cui pareva che la parola fosse data per nascondere il pensiero. »

Signori, andiamo cauti adunque nel riconoscere questa libertà della Chiesa. Libertà della Chiesa? Fin da ragazzo mi fu detto che la Chiesa si componeva di tre elementi: Sommo Gerarca, clero, e devoti, credenti o fedeli che si vogliono chiamare.

Signori, dov'è in oggi questa Chiesa così organata, a cui noi potremmo apportare la libertà, che noi potremmo chiamare ad abbeverarsi al gran fiume di libertà?

Noi dobbiamo ricordare come la Chiesa ha percorso a ritroso tutta la via segnata dagli Stati, dalle podestà laiche. Le potestà civili, più o meno apertamente, dalla forma autoritaria e personale, sono venute alle forme collettive, al *demos*.

Ebbene, o signori, Roma, la Chiesa, ha fatto a ritroso tutta questa via; Roma ha fatto precisamente il contrario di quello che hanno fatto tutte le podestà civili; ed un bel giorno la Curia romana, ripetendo in un altro campo il detto del cadente Luigi: « lo Stato

sono io, » proclamò: « la Chiesa sono io. » L'ha suggellata quel giorno in cui fu sancita l'infallibilità del Papa.

Come dunque, o signori, ci si può parlare di libertà della Chiesa? Permettete che io ve lo confessi, sarà la pochezza, la nullità del mio ingegno, ma io credo che noi concediamo la licenza alla Curia romana, concediamo la licenza al Papato, non concediamo la libertà ad alcuno. (*Benissimo! Bravo!*)

Signori, io, iscritto sull'articolo 15, quale era antecedentemente formulato dalla Commissione, credo di aver diritto di trattare quelle materie a cui l'articolo si riferisce. Ebbene in quell'articolo si parla eziandio dell'abbandono che lo Stato fa per quanto ha tratto alla nomina dei vescovi. Io penso che questo argomento sia il primo gradino in quella scala che ci condurrà appunto in un campo che io vedo pericoloso pel mio paese.

Certo non è la maggiore riluttanza che io provo nelle disposizioni di questo secondo titolo della legge; non è il maggior getto che si va a fare nelle difese dello Stato, e nelle leggi giurisdizionali; ma, lo ripeto, è il primo passo mosso in una via tutta irta di pericoli. L'ingerenza del potere civile nella nomina dei vescovi, in qualsiasi modo esplicito, è antico, rimonta a quasi dieci secoli, ed i canonisti stessi non negarono mai apertamente questo diritto allo Stato.

Se noi attendiamo a quanto ne dice l'abate Lupo di Ferrara, questo diritto fu concesso a Pipino dal Papa Zaccaria:

« Pipinus a quo per Maximum Carolum et religiosissimum Lodovicum imperatorem duxit res nostra originem, exposita necessitate hujus regni Zacariæ, romanæ Papæ, in synodo cui martir Bonifacius interfuit, ejus accepit consensum, ut acerbitati temporis, industria sibi probatissimorum, decedentibus episcopis mederetur. »

Questo diritto, con diversa forma, lo stesso nella sostanza continuò nei secoli successivi.

Ometto di ricordare come, se riguardasi alla Francia, la nazione cattolica per eccellenza, questo diritto essa conservò sempre, e ne siano prova la Prammatica sanzione del 1438, e il noto Concordato del 1516, continuato nei secoli XVII e XVIII.

Più innanzi, nel Decreto del 22 dicembre 1789, la nomina dei vescovi fu ridotta ad una vera nomina elettiva, il vescovo fu quasi un impiegato civile; nomina che col Concordato dell'anno X fu lasciato al capo dello Stato, giusta l'articolo 4 della Convenzione del 23 fruttidoro; e così fu posteriormente.

In Italia questo diritto voi lo avete riconosciuto in Piemonte da un Indulto concesso da Niccolò V al duca Lodovico di Savoia. Voi lo avete in Napoli riconosciuto da Pio VII, in tempo non lontano, colla Bolla *Sinceritas fidei* del 7 marzo 1818. Lo avete in Toscana esercitato colla proposta di una quaderna; nel ducato

di Parma, colla designazione sovrana. Voi lo avete in diverse forme in Lombardia colla presentazione; in Sicilia per patronato regio; lo avete pressochè dovunque in Italia.

La stessa potestà ecclesiastica non ha mai contestato questo diritto, e mi taccio per brevità, tanto più che vedo alcuni segni d'inquietudine dell'onorevole presidente del Consiglio. (*Segni negativi del presidente del Consiglio*)

Permettete solo che io vi dica come la stessa Chiesa romana, anche in epoche remote, non contestò mai questo diritto allo Stato, e l'unico argomento che essa usò verso la potestà civile fu questo, che nei primi tempi della Chiesa, quando appunto queste nomine erano fatte dal clero e dal popolo, il Papa non vi entrava; sicchè pareva ad essa che anche la potestà civile dovesse astenersi da simile ingerenza (1).

Solo in quel tempo, mi piace il constatarlo, in cui questa autorità della nomina dei vescovi non era concentrata nella suprema gerarchia della Chiesa, ma nel clero e nel popolo.

Io insisto su questo diritto e sulla sua necessità, imperocchè, signori, ricordiamocene, oggi esistono 89 sedi vacanti, e con esso poi collegasi la gravissima questione della nomina del clero minore.

Io non so come andranno gli accordi colla Commissione; in ogni modo sta il fatto che sino ad oggi il Ministero mantiene la riserva per quanto riguarda i *placet* e gli *exequatur* per le provviste beneficiarie.

Ora, quando noi avremo abbandonato anche questo diritto di tutela, e quando questi vescovi dipenderanno esclusivamente dal Papa; quando il nostro clero minore, abbandonato da ogni difesa, sarà del tutto fatto servo ai vescovi devoti a Roma, io vi domando se noi non avremo creato in paese un terribile strumento delle esorbitanze papali, sacrificando anche quella parte di clero che pure si ricorda di essere italiana.

Non possiamo dimenticarci che il Papa ci è nemico; non possiamo dimenticarci che il Papa vive in un ambiente peggiore, se è possibile, di quello in cui viveva prima del 20 settembre 1870, perchè egli appunto ci accusa ad ogni ora di averlo spogliato (era il nostro diritto nazionale) del temporale dominio.

Il clero minore, volente o nolente, dovrà ubbidire a questa autorità che ci avversa; i bisogni della vita, se altro non fosse, lo daranno, mani e piedi legati, in mano alla Curia di Roma: in una parola, noi avremo contribuito a creare una forza deleteria, la ultrapotenza di Roma, da cui lo Stato dovrà ricevere grandissimo nocimento.

Egli è per ciò che io sono contrario ad un sistema che, sotto il nome di libertà, venga più o meno a disarmare lo Stato.

Io ammetto, o signori, che la potestà laica possa in

(1) Epistola di Adriano I a Carlo Magno nel 784.

certa guisa disarmarsi di tutte quelle difese, per dirlo con una formola generica, che si comprendono sotto il nome di *jus advocatiae* e di *jus inspiciendi*, come aventi un vero carattere di preventività; ma quando si tratta di *jus cavendi*, del diritto di difesa, io non so come ci si proponga di farne getto in nome della libertà. Credo di essere liberale quanto ognuno che siede in questo recinto, ma non ho mai compreso vera libertà dove questa non debba fermarsi là dove è offesa la libertà degli altri. Fuori di questo campo, la libertà diventa licenza per gli uni, improvvido abbandono e temerità per gli altri. (*Segni di assenso*)

Si cita sempre l'esempio dell'America. Io, per amore di brevità e per quella discrezione che debbo alla Camera, non entrò a farvi la storia della grande distinzione della Chiesa in America, in cui appunto è riconosciuta la divisione della *comunione spirituale*, dirò così, dall'*associazione religiosa*. La comunione spirituale non è riconosciuta dallo Stato; non è riconosciuta che l'associazione religiosa, in cui entra lo Stato, in cui niente meno che l'autorità giudiziaria interviene a vederne i conti e l'amministrazione. Ivi, in sostanza, vi è la distinzione capitale dei due campi, delle due materie, dello spirito e del corpo

Ma io credo che in America vi sia un'altra grandissima ragione per cui il principio di libertà della Chiesa non riesce di nocumento allo Stato. E voi lo trovate nello stesso Tocqueville, il quale in questa materia può essere creduto, perchè non credo si possa accusare di eterodosso. Egli dice:

« I preti cattolici degli Stati Uniti mettono una specie d'orgoglio di professione nel mantenersi estranei all'esercizio del potere civile; essi hanno diviso il mondo intellettuale in due parti: nell'una i dogmi rivelati, e vi si sottomettono senza discuterli; nell'altra la verità politica, e pensano che Dio l'ha abbandonata alla libera discussione degli uomini. » (È giusto! *a destra*)

Ecco perchè quivi corre un sistema di completo disarmo; permettete che io ve lo dica con altre parole: perchè, passato l'Oceano, Roma non sente gli odii del perduto dominio temporale, e non indice al suo clero la guerra contro lo Stato. Qui esiste quello stato di pacifica convivenza che presupponete siavi in Italia.

Del resto, vogliamo noi l'esempio di uno Stato in cui la cosa corra precisamente contraria? Noi abbiamo l'esempio del Belgio. Signori, volete voi ridurre l'Italia allo stato del Belgio? Guardate il Belgio in cui questo partito cattolico funziona appunto come partito politico, cosa ne avviene? Voi avete nella Camera un partito liberale ed un partito cattolico; voi avete delle formule, dei codici, dei volumi intesi a frodare il divieto della legge che impedisce alla Chiesa di possedere. Voi avete un frate sopra ogni 350 abitanti, voi avete l'Università di Lovanio che contende con l'Università stessa dello Stato, in cui da 10 cattedre di teologia s'insegna

tutto quel che vi può essere di avverso al progresso ed alla civiltà.

Signori, ricordiamoci che nel Belgio lo stesso Frère Urban, uno degli uomini più illustri del secolo, tiene qualche volta il potere per due o tre voti di maggioranza, e perchè? Perchè la Chiesa per lo stato di completo disarmo in cui si è posto lo Stato è assolutamente disposta in partito politico; pugna come partito politico, ed ha portato quel paese ad un punto che il Laurent, il celebre autore di un noto trattato delle genti, è costretto ad esclamare: trattasi di sapere se vi è uno Stato nel Belgio o se lo Stato non è divenuto uno strumento in mano della Chiesa. (*Sensazione*)

Signori, io ho bisogno di entrare in un argomento che scuote tutte le mie fibre, in un argomento di cui sento un profondo bisogno nell'animo di esser tranquillato.

Qual è lo scopo supremo di questa legge? Io non ho sentito pronunciare la parola, ma mi parve sentire il peso di un'idea oscura che mi ha oppresso l'anima; ho sentito parlare di conciliazione! Cosa vuol dire conciliazione? Forse che l'Italia deve oggi con questa legge entrare in una via per cui essa debba cercare aiuto, appoggio, puntello fuori di sé? Io non credo, o signori, che lo Stato e le podestà civili possano vivere all'infuori della forza propria; io credo che non sia vigore di vita, ma di cantaride, quella che si ottenesse dall'appoggio di un altro potere, dal potere ecclesiastico.

Mi si è allargato il cuore quando ho sentito l'onorevole Minghetti, difendendosi da alcuni appunti che gli erano stati fatti in questo recinto, dire che egli avrebbe accettata la conciliazione come conseguenza, ma che non avrebbe mai accettato di fare della conciliazione uno scopo di sistema politico. E sia così, poichè io credo che lo Stato soffrirebbe, che le sue forze scemerebbero il giorno in cui noi entrassimo in una via la quale tendesse ad attingere appoggio da una corrente estrinseca alle forze laiche.

Ma v'ha di più. L'onorevole Guerzoni, che approva col capo le mie parole, mi desta un pensiero. L'Italia, o signori, non ha essa un più grande obbligo, una più solenne promessa, un grande impegno da mantenere? L'Italia non ha essa la parola da mantenere, la promessa da compiere, verso tutto il partito liberale di Europa? Ma noi stessi che sediamo da questa parte della Camera, non sediamo noi appunto sotto l'egida dei principii liberali? Non siamo forse cresciuti sotto l'egida della bandiera della libertà? Non ci vantiamo di essere liberali? Possiamo noi dimenticarci che in uno di questi giorni, nella tornata del 14 passato, lo stesso onorevole Toscanelli, colto, dirò così, dal tetano di dir cose briose, mentre ci accusava di aver emesso un voto clericale, era egli medesimo immemore in quell'istante che pochi giorni prima, analizzando alcune

parole dell'onorevole Crispi, ci aveva tacciati tutti di rivoluzionari?

Ebbene sì, rivoluzionari nel senso di essere protettori del partito liberale; rivoluzionari nel senso in cui lo diceva Cavour, che si compiaceva di aver cospirato e cospirare con 25 milioni di Italiani; rivoluzionari se con ciò vuolsi dire mantenere le tradizioni liberali, tenere alta la bandiera, i principii sotto i quali l'Italia si è compiuta. Imperocchè non dimentichiamo, o signori, che l'Italia sarà forte, se essa saprà conservarsi sul terreno del suo diritto. Guai a noi se saremo guidati dal principio di una improbabile, di una negata conciliazione con Roma! Questo servirà a dividere il partito liberale dell'Italia, e guai a lui se sarà colto sotto le ruine che egli stesso avrà contribuito a preparare.

In quella vece, non avremo a temere nulla se saremo saldi e fedeli ai principii del vivere colle forze nostre, ai principii soli sulla cui stregua si è fatto il nostro politico risorgimento.

Lasciate pure che Roma ci perseguiti; lasciate pure che Roma vada agli estremi degli anatemi; lasciate che essa ci scagli le estreme folgore della sua teocratica ferocia: *Os, orare, vale, communico, mensa negatur*; noi risponderemo giulivi col battesimo della nostra rivoluzione, col battesimo dell'èvo moderno, col motto di quegli uomini che hanno, sotto Diderot, aperto un nuovo ciclo del pensiero e dell'animo, che hanno ravvivato il mondo di nuovo fuoco e di nuova luce, con quel fatidico motto che resterà scolpito sino alla più tarda posterità: *Elargissez Dieu. (Bene)*

Me lo creda l'onorevole Carutti: se l'èra delle rivoluzioni politiche è cessata, come egli diceva, per l'Italia andando a Roma, non è finita l'èra delle rivoluzioni civili; epperò, andando a Roma, non possiamo fermarci, perchè un popolo che si ferma muore di inazione.

Il cardinale Consalvi soleva dire, a proposito della libertà della Chiesa: veniamo al *princeps*, volendo alludere alla questione della proprietà della Chiesa. Io domando: se noi camminiamo con ordine logico su questo terreno, non dovremo noi venire un bel giorno a riconsacrare la mano morta, ad abrogare la legge di soppressione delle corporazioni religiose? Signori, io ricordo come l'onorevole Massari, nella tornata del 10 luglio 1867, a proposito della legge sull'asse ecclesiastico, parlando della libertà della Chiesa, dicesse: la Chiesa vive in un'aria azotata; noi dobbiamo darle un po' di ossigene; e quest'ossigene, per la Chiesa, sarà la libertà. Signori, badiamo che, respirando più liberamente la Chiesa, non ne rimanga asfissiato lo Stato.

Io sono dolente di non vedere al suo banco l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica. Se ci fosse, egli forse mi accuserebbe di timido e potrebbe dirmi: ma non pensate voi che c'è l'opinione pubblica: che c'è la stampa, che ci sono le scuole? Ma io domanderei all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica: siete voi

sicuro che l'opinione pubblica, specialmente se andiamo a rintracciarla nelle campagne, sia così potente da opporsi a questo clero minore, fatto mancipio dei vescovi, a questi vescovi fatti mancipii di Roma, a questi strumenti di reazione, involontari spesso, lanciati nel paese?

Signori, nel 1867 tutti avvisavano a questi pericoli. Io ricordo che la Camera stessa approvò un ordine del giorno in cui si diceva a un dipresso che « tenute ferme tutte le regalie dello Stato verso la Chiesa, si passava all'ordine del giorno. » Di ciò indubbiamente la maggior parte dei miei colleghi me ne sapranno far fede. Quale sarebbe adunque l'argomento che si può opporre oggi a questa idea? L'achille degli argomenti avversari è questo che ora il potere temporale del Papa è cessato. Per verità io credo che questo argomento non abbia alcun peso: perchè penso che la forza che il Papa può esercitare ed estrinsecare, questa forza deleteria, per la posizione in cui egli si è posto di faccia all'Italia, non era stabilita da due palmi di terreno. Infatti l'onorevole relatore, in una delle passate discussioni, rivolgendosi all'onorevole Bortolucci, gli mostrava, con quella erudizione che gli è naturale, come anzi la Santa Sede fosse stata sempre più grande, più potente nei giorni in cui il potere temporale era stato scompagnato da lei.

Or dunque, se essa aveva allora uguale o maggior forza, l'ha certo anche oggi accresciuta, appunto perchè ha cessato di avere questa soma del temporale dominio; e perciò non è meno temibile.

Io, del resto, non so comprendere come oggi si entri in questo campo, mentre nella stessa discussione del 1867 l'onorevole Mancini, che ora parmi accetti altre idee, dopo aver citato alcune parole del famoso discorso del conte di Cavour, del 1861, di cui dovrò fra poco occuparmi, soggiungeva: « Credo che anche dopo proclamata la caduta del potere temporale, succederà un periodo più o meno breve di esperimento, di osservazione, di prova, nel quale converrà che l'Italia si assicuri... Durante questo periodo di prova, io credo che sarà nostro dovere di mantenerci tuttora vigilanti. E non ci si dica che abbiamo paura, perchè nobile cosa è il coraggio anche eccessivo degli individui in faccia al pericolo, ma chi ha la responsabilità dell'avvenire di un paese, chi veglia all'integrità della cosa pubblica, ha il dovere di procedere con tutta prudenza e di non arrischiare i destini della nazione. »

Ora, o signori, come potete voi negare, se queste parole venivano accolte con lode da tutti i lati della Camera, con evidente omaggio e con evidente consenso alla loro portata, come potete voi distruggere queste angosce, che io sento nell'animo, dei pericoli che ci sovrastano, se noi siamo in oggi appunto in questo periodo di prova, di esperimento, in cui ci conviene tuttora di tenerci vigilanti?

A vincere, dirò così, le angosce di tante dubbiezze,

si c'è l'autorità del conte di Cavour. Innanzi a tanto nome, nessun italiano può rimanere non scosso per quel senso di profonda ammirazione che ogni ricordo suo desta nell'acimo e nella mente.

Permettetemi adunque che io esamini, a mio modo di vedere, cosa ha detto realmente il conte di Cavour colla formola della *libera Chiesa in libero Stato*.

Io credo che libera Chiesa in libero Stato non suonava altro per lui che una formola politica. Egli aveva di fronte il cardinale Antonelli, il quale allarmava tutto il partito cattolico dicendo che a Roma non si trattava di una questione italiana, ma sibbene di una questione cattolica. Il conte di Cavour aveva quindi bisogno di mostrare allora come il regno d'Italia, come il Re Vittorio Emanuele, come l'Italia, andando a Roma, vi sarebbe entrata pel suo diritto nazionale, per distruggere il potere temporale, ma non mai per toccare al potere spirituale del Pontefice, egli voleva cioè stabilire la divisione dei due campi e delle due materie, quella in cui io faccio realmente consistere la separazione tra la Chiesa e lo Stato, e la libertà della Chiesa.

Imperocchè non ho mai potuto farmi ragione del come questa separazione tra la Chiesa e lo Stato, dei due campi, delle due vie, delle due materie oggi la si voglia scovolgere ed avvolgere in una interpretazione che io non comprendo, quando si tratta di una questione di polizia interna, dei rapporti che devono passare tra lo Stato e la Chiesa.

Il conte di Cavour, del resto, se nei suoi scritti ebbe a dire che egli sarebbe stato disposto ad abbandonare, al Pontefice romano, anche le prerogative del principe e ad iniziare un principio completo di disarmo di fronte alla Chiesa, disse però, presupponendo ed aggiungendo, che ciò avrebbe fatto quando il potere temporale avesse cessato di pieno consenso del Papa, per modo che, sono sue parole, « molte piaghe della Chiesa potessero essere guarite. » Ma oggi, signori, questa condizione di fatto noi non l'abbiamo; questa condizione di consenso noi non l'abbiamo; anzi abbiamo una condizione opposta, abbiamo un nemico.

Voi, signori, presupponete una condizione che non esiste; presupponete che questa Chiesa non vi disturbi, si adagi sul solo campo religioso, non politico.

Il conte di Cavour ha detto *libera Chiesa in libero Stato*, ricordando i tempi in cui appunto l'autorità civile e l'autorità religiosa si appoggiavano l'una all'altra, memore dei tempi di Costantino nei quali Simon Mago poteva ripetere l'iniqua richiesta: « Dammi un po' del tuo potere, io ti darò una particella della mia divina autorità. » (*Assensi a destra*)

« Libera Chiesa in libero Stato » ha detto il conte di Cavour a significare come la Chiesa sarebbe stata lasciata a sé, lo Stato dovendo procedere senza l'appoggio di essa; e perchè tale formola significasse al-

l'Europa che da quel giorno sarebbe stata chiusa e troncata d'un colpo la via agli empî baratti.

« Libera Chiesa in libero Stato, » ricordando forse come fin dai tempi di Carlomagno, che pure fu uno dei più devoti campioni della Chiesa, egli, coi *missi dominici* da lui stipendiati, soverchiava colla sua ogni ecclesiastica autorità.

« Libera Chiesa in libero Stato, » forse ricordando come la stessa Riforma e gli avvenimenti del secolo XVI, intenti sempre a contenere esorbitanze papali, fossero andati più in là di quanto dovevano; avessero varcati certi limiti; avessero preteso accender roghi a nome della tolleranza, e formular dogmi; e ad Augusta non si fossero peritati dal decretare « che il potere civile aveva diritto di stabilire la dottrina ed il culto che egli stimasse opportuni. »

Il conte di Cavour disse *Libera Chiesa in libero Stato*, a significare piena libertà religiosa della Chiesa, non la formula regolatrice dei rapporti fra Chiesa e Stato. Infatti, durante i Ministeri del conte di Cavour, le nomine dei vescovi, gli appelli *ab abusu*, gli *exequatur*, i *placet* stettero, stettero tutte le leggi giurisdizionali. Non so quindi come si possa ora allegare l'autorità del conte di Cavour.

Signori, altre cose vorrei dirvi, ma temo di abusare della vostra pazienza.

Voci. Parli! parli!

Altre voci. Si riposi!

PRESIDENTE. Desidera riposarsi?

CORBETTA. Due minuti, se permette.

(*L'oratore riposa per alcuni minuti.*)

Io non ho che poche cose ad aggiungere.

Nell'eventuale campo della conciliazione abbiamo in ogni modo librata noi la via che dovremmo segnare? Sapete voi cosa intende la Chiesa oggi rappresentata dal Sommo Gerarca per libertà della Chiesa?

Io mi permetto di non dirlo colle mie parole. Tolgo a prestanza la parola di una nota scritta dal cardinale Santucci nel 29 luglio 1852, scritta al Governo sardo nell'epoca in cui Roma, se non amichevolmente, assentiva però ancora a trattare col regno subalpino.

Ebbene, in quella nota del 29 luglio 1852, che del resto ognuno potrà ritrovare nel sesto volume della *Storia della diplomazia in Europa* di Nicomede Bianchi, si mettono tali clausole al matrimonio civile che valgono il distruggerlo; si vuole che i ministri di Vittorio Emanuele si impegnino a far rispettare la religione ed il clero dalla stampa quotidiana; si vuole che si riconosca nella Chiesa il suo pieno diritto di acquistare e di possedere; si vuole che nelle scuole pubbliche e private del regno si ammetta solo quell'insegnamento che è conforme alle dottrine della religione cattolica; si vuole che si accetti la sorveglianza dei vescovi sull'istruzione universitaria e secondaria; si vuole che si ponga la censura ecclesiastica su tutto

quanto si voglia stampare rispetto al dogma e alla disciplina della Chiesa ed alla morale pubblica.

Signori, si vuole lacerare il nostro Statuto, distruggere tutto il nostro diritto pubblico. Certo, nessuno in questa Camera vuole arrivare a queste conseguenze.

Io credo adunque, che anche questa conciliazione con Roma non si raggiungerà mai, perchè per Roma sarà sempre troppo poco. Ecco perchè io avvisavo che assolutamente l'indole di opportunità e di convenienza non esiste in questa seconda parte della legge. Ora addimostro come grandi sieno i pericoli dello Stato, addimostro come la conciliazione non si deve cercare come scopo, nè del resto si può ottenere (1), a mio avviso mancano i primi criteri per cui una legge deve essere fatta.

Vi ha di più: io dirò, non per ripetere quello che ieri con molta umiltà diceva l'onorevole Sella comechè in altro argomento, ma per un giusto apprezzamento delle mie forze, non sono abbastanza valente per risolvere un altro dubbio. Un dubbio esiste per me, ed è, se con questa legge della libertà della Chiesa noi non pregiudichiamo la questione dell'eventuale riduzione delle diocesi?

Ricordiamoci, o signori, che in Italia ci sono ben 235 diocesi (2), lo che vuol dire una diocesi ogni 90,000 abitanti mentre in Francia ne abbiamo una su 450,000 abitanti, nel Belgio una su 600,000 abitanti, in Austria una su ogni 490,000 abitanti, e nello stesso Portogallo una su 266,000 abitanti. Io domando se con questa legge della libertà della Chiesa noi non ci precludiamo il campo a risolvere un giorno questa questione, la quale fu già manifestata in questo recinto all'epoca della discussione intorno all'assetto dell'asse ecclesiastico nel 1867, e in altre occasioni dallo stesso onorevole Sella.

A questo punto io dovrei rivolgere le mie parole all'onorevole ministro degli affari esteri.

Egli, in un discorso, sempre eloquente e sempre forbito, come è suo costume, sulla legge intorno all'approvazione del plebiscito, disse che nella questione romana si poteva dire esistere una parte di carattere nazionale, una parte di carattere internazionale.

Io ho già ammesso pel titolo I° questo carattere, non dirò veramente internazionale, ma infine che riguarda anche non Italiani; ma io domando mi si dimostri che questo dono della libertà della Chiesa possa tornare giovevole e grato all'estero, e quindi d'indole quasi internazionale. Per mio conto credo la dimostrazione impossibile. Io credo anzi che i Governi in cui esistono dei cattolici, quando da noi si faccia questa seconda parte della legge, ci risponderanno: *Timeo Danaos et dona ferentes*; imperocchè essi tengono, nè mostrano di

essere disposti a lasciare quelle leggi giurisdizionali appunto che noi in oggi vogliamo abbandonare. (*Segni di approvazione vicino all'oratore*)

Io credo, o signori, che queste regalie che noi cediamo, non alla Chiesa, ma al Papa, e che egli non vuole accettare, non possono giovare agli altri potentati; venendo a costituire per essi un pericoloso precedente, del quale certo non ci saranno grati.

Ciò che può importare all'estero si è che il Papa sia posto nella condizione del libero esercizio spirituale, in quella condizione la cui egli era prima che i nostri soldati entrassero per porta Pia; nulla può importare all'estero che la questione di polizia ecclesiastica fra l'Italia e Roma, la questione dei rapporti interni fra lo Stato e la Chiesa sia in questo od in quel modo disciplinata.

Io non starò a discutere qui se il Papa sia stato una grande e fortunata istituzione per l'Italia o una grande sventura; sarei combattuto dai diversi eruditi nelle due diverse sentenze. Da una parte gli impaludati di quella veste sarebbero capaci di volermi dimostrare aver essi creduto possibili i sogni dorati del Gioberti e del Balbo, aver creduto al sogno di un'Italia non fatta per coscienza di popolo e lealtà di principe, ma per influsso delle somme chiavi. E d'altra parte sorgerebbero i fieri giubbellini, capaci di negare al Papato perfino il prestigio delle arti, e in questo campo il suo secolo d'oro.

Signori, io non scendo in questo terreno e ciò non discuto; questo solo io constato che noi a riguardo del Papato non possiamo avere e non abbiamo altro obbligo se non quello creato dal fatto speciale contingente all'Italia di avere il Papa nel suo territorio.

Di questi rapporti e contingenze ci siamo già preoccupati nel titolo primo della legge, e abbiamo mostrato che appunto per queste necessità politiche, e queste contingenze peculiari all'Italia siamo disposti a fare dei sacrifici, e a disalvearci dalla legge generale; ma non possiamo assolutamente credere che l'Europa voglia e possa pretendere da noi sacrifici maggiori di quelli per noi stabiliti dal fatto nostro speciale della esistenza del Papato sul nostro suolo. Sia la sua posizione estraterritoriale, territoriale, sopraterritoriale, come la chiamò l'onorevole Bonghi, è una obbiettività che riconosciamo, nulla più; non un fatto che ci possa mettere in questo proposito in condizioni impari agli altri paesi cattolici.

Io credo, o signori, che l'Europa sarà ben lieta delle concessioni che l'Italia fa al Papa col titolo primo di questa legge, colle garanzie necessarie alla sua efficienza spirituale che vogliamo rispettata, imperocchè il regno spirituale a lui solo appartiene.

Nè d'altra parte credo si possa dire che il disciplinamento dei rapporti interni fra Chiesa e Stato formi una parte delle nostre promesse, formi una parte della nostra passata politica, e per tale riguardo possa

(1) Vedi Prop. 80 del *Sillabo*.

(2) Prima dell'annessione del Veneto e di Roma.

dirsi che anche il titolo secondo riveste un carattere politico.

Io non so accedere a questa opinione, e per rispondere all'onorevole relatore, il quale ciò affermava testè, dopo tutto non avrei che a ricordare alla Camera come la stessa relazione, accostandosi all'argomento della libertà della Chiesa, non può a meno di notare nel proposito, che « sarebbe facile provare come la libertà della Chiesa cattolica non si accorda del tutto bene colla sovranità del suo capo, e la cessazione del potere temporale non ha niente a che fare colla polizia ecclesiastica interna. »

Io credo quindi che non si possa mai dire, respingendo il secondo titolo, che noi manchiamo alle nostre promesse.

Signori, io mi riassumo. Separazione di Chiesa e Stato per me vuol dire separazione delle due materie, dei due campi, delle due vie, non getto delle leggi giurisdizionali; ogni separazione che vada oltre io non la intendo; imperocchè voi non potrete mai spiegarmi, nè persuadermi che ci possa essere una separazione palpabile, materiale, una separazione assoluta, per due radicali ragioni: la prima, perchè non vi è delimitazione; la seconda, perchè non vi è sanzione.

Non vi è delimitazione. Infatti la Chiesa pretende di arrivare sino ad un certo punto, lo Stato pretende di arrivare sino ad un certo altro. Nello stesso argomento del matrimonio civile voi vedete che la Chiesa vi nega il diritto di entrare in questa materia; noi invece, e con ragione, ci vogliamo entrare, perchè ci sono titoli contrattuali, titoli che devono essere contemplati dal Codice civile.

Non vi è poi sanzione perchè, quando siamo alle eventuali controversie, non vi è tribunale che valga a risolverle, mentre per le nazioni, almeno finchè non si verifichi l'angelico sogno dell'abate di Saint-Pierre, vi è quel tremendo tribunale sì, ma infine supremo tribunale della guerra.

Quindi separazione della Chiesa dallo Stato, in quanto si riferisce alla materia religiosa o civile, in quanto si riferisce ai due campi, la capisco e la voglio; ma in quanto alla separazione degli atti, è una cosa impossibile, è qualche cosa di più di un'ipotesi, è un sogno, perchè voi non potrete mai negare che questi atti si esplicino nel vostro territorio, e quando questi atti offendono od attentano alla libertà dello Stato, lo Stato deve intervenire, deve avere il diritto di cautelarsi. È il diritto eminente dello Stato, è un diritto di difesa; e, quando un uomo si difende, non si può dire offenda la libertà di alcuno.

Si potrebbe discutere se veramente sia il caso di entrare assolutamente a determinare una costituzione civile della Chiesa. Dacchè la Chiesa organata così rappresenta un pericolo, cambiamola, si dice.

In quest'ordine di idee io sono stato dispiacente che non fosse presente l'onorevole Pecile, perchè so

che egli avrebbe studiata la questione sotto questo punto di vista. Per mio conto io non c'entro. Anche in quest'ordine di idee, io autorità laica, io podestà civile, non mi credo autorizzato ad una ingerenza in una materia non mia. Il clero, il laicato cattolico può farlo, ma non credo che lo Stato abbia diritto, appunto per il concetto della separazione delle due materie, di fare delle disposizioni che possano essere ritenute come un vero Codice civile della Chiesa e del clero.

Egli è perciò che io non assento alle congregazioni parrocchiali, che io non assento alle congregazioni diocesane, od a qualsiasi altra formola, la quale, in certo modo, stabilisca una indebita ingerenza dello Stato.

Ripeto, avrei molte cose a dirvi, ma so pure che ho un debito di discrezione.

Voci. Parli! parli!

CORBETTA. Io non faccio proposte, perchè non mi sento autorità di farne, ma vorrei fare una domanda ed una preghiera al Ministero. Una domanda: qual è l'elemento cardinale di una legge? È che sia richiesta da qualcheduno. Ma chi vi chiede questa legge di libertà della Chiesa? Ve la chiede l'estero? No; ve la chiede il Papa? No; ve la chiedono i cattolici? No; ve la chiedono gl'indifferenti? No; ve la chiedono i liberi pensatori? No; nessuno ve la chiede; non vi fu neppure l'iniziativa parlamentare. S'intende facilmente come una volta presentata una legge di questa natura in questa Camera dove sonvi splendide intelligenze ed elettissimi iagegni, l'importanza stessa, l'entità della materia abbia richiamato l'acuità delle menti, e sieno venuti avanti emendamenti, progetti e controprogetti molteplici; ma in fondo nessuno chiede questa legge. E se voi oggi, o signori, assentiste volentieri, senza farne una questione di votazione, per dir così, a che se ne sospendesse la discussione, senza parlare di rinvii, o di pregiudiziali, o di altro, voi rendereste un grande servizio al paese, un grande servizio a tutti i partiti.

Il futuro ci direbbe il da farsi. Signori! La legge di contabilità stabilisce che nel corrente marzo debbono essere presentati i bilanci; quando li discuteremo, signori? Il paese attende con impazienza la legge sull'esazione delle imposte dirette; quando la discuteremo? L'onorevole Sella ha promesso che nel presente marzo presenterà la legge dei compensi pei danni di guerra; e l'onorevole Ricotti la legge sull'ordinamento militare: quando le discuteremo? Io credo che sarebbe oggi prezzo dell'opera occuparsi degli affari del paese più vitali ed importanti, ed aspettare a continuare la discussione del titolo secondo di questa legge quando saremo a Roma.

Signori, io ho finito. Vi ringrazio della straordinaria attenzione e bontà colla quale mi avete ascoltato; riconosco ancora una volta che questo è uno dei grandi vantaggi dei paesi liberi, quello cioè di rendere indul-

genti ; tanto è vero che voi lo siete stati a mio riguardo con una prodigalità che non posso ascrivere a merito mio. Ora, mi sia lecito, prima di lasciar la parola, farvi una preghiera. Qualunque sieno gli apprezzamenti che voi possiate fare sulla bontà e sul valore, o meno, delle argomentazioni che io ho addotte in appoggio del mio assunto, vogliate, o signori, essere unanimi nel ritenere che nello esporvele io non ho obbedito ad altra voce fuor di quella che mandava un eco lamentoso nella mia coscienza d'italiano e di cittadino. (Bravo ! Bene! *da varie parti*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Prego la Camera di permettermi di rivolgerle una preghiera.

Ieri dal ministro per l'interno fu presentato un progetto di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto. Io prego la Camera di dichiararlo d'urgenza, perchè è una necessità omai sentita da tutti che il più presto possibile sia unificata la legislazione anche in quelle provincie.

(È dichiarato d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

Voci. È tardi ! A domani !

PRESIDENTE. La seduta non può finire alle 5 1/2.

Onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. L'onorevole Corbetta, con un discorso ispirato a liberali intendimenti ha aperta la discussione su questa seconda parte della legge, presentandovi una serie di importanti considerazioni generali.

Io non lo imiterò; ma, limitandomi solo a richiamare l'attenzione della Camera sopra la somma gravità delle conseguenze che nell'ordine pratico scaturiranno da ognuna delle disposizioni legislative su cui dovrà emettere ancora il suo voto, discenderò tosto ad esporvi alcuni brevi riflessi speciali sull'articolo 15 ora proposto dalla Commissione, che è il primo nell'ordine del restante titolo II della legge.

Non intendo, signori, ripetere tutto ciò che è stato più volte detto intorno all'importanza dell'argomento di cui prendiamo a discutere, e, se mi si permette la espressione, della profonda rivoluzione che si tratta di introdurre nel diritto del nostro paese.

A voi non sfuggirà che dal buon successo di questa nostra iniziativa dipenderà non solo che essa divenga un titolo di merito e di onore pel nome italiano, ma altresì che la riforma bene auspicata faccia il giro del mondo civile, e che, se noi invece la sbaglieremo, avremo reso un pessimo servizio agli stessi fautori e promotori di questa riforma importantissima.

Non sarà forse inutile piuttosto di farvi osservare che ognuna delle disposizioni sulle quali siete chiamati a dare il vostro giudizio, contiene nientemeno che la cancellazione di un testuale articolo del nostro Statuto.

Io non sono di coloro i quali credono che le disposizioni dello Statuto costituzionale siano così intangibili che, a fronte di esse, debbasi sistematicamente arrestare l'onnipotenza parlamentare. Ma tutti gli uomini gravi converranno meco che le modificazioni di questa specie operate con le leggi sono gravi, e perciò debbono essere assai rare e le meglio pensate: altrimenti la legge fondamentale sarebbe esposta con leggerezza a quotidiane e mal ponderate mutazioni.

Rammentate, signori, il testo dell'articolo 18 dello Statuto. In esso è scritto che « i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisori d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re. »

Voglia la Camera fare attenzione alla formola imperativa di quest'articolo. Non si dice che l'esercizio di questi diritti è confidato al potere esecutivo, ma che questi diritti *dovranno* necessariamente esercitarsi dal Re. Essi adunque non sarebbero dalla semplice volontà del Re rinunziabili; essi costituiscono un elemento organico della costituzione dello Stato, la quale non si concepisce, e non è integra e completa se non in quanto codesti mezzi ed istituzioni che difendono la società civile contro i pericoli che la minacciano, per le testimonianze dell'esperienza e della storia delle sistematiche tendenze invasive della potestà ecclesiastica, debbano dal Re essere esercitati a nome e nell'interesse del paese intero.

Ora io non pretendo che quest'articolo debba impedirvi di discutere le proposte del Ministero e della Commissione; e nella stessa guisa nessuno vorrà più tardi oppormi quando un altro articolo da me proposto estenderà i benefizi di questa riforma a tutti i culti, che ciò per avventura introduca un cambiamento nell'articolo 1 dello Statuto cui non convenga toccare. La sola conclusione che per ora intendo desumerne è che, nell'adottare disposizioni legislative che con le loro conseguenze vengono a modificare o sopprimere alcuna parte della nostra legge fondamentale, e così in certa guisa a mutilare l'organismo dello Stato come dalla nostra Costituzione è stato concepito e determinato, è indispensabile che il nostro voto sia guidato da scrupolosa prudenza e maturità di consiglio.

Potei ancora ritornare sull'osservazione, da me più volte fatta, del pericolo che vi era ad operare oggi precipitosamente queste mutazioni nel nostro diritto pubblico, per renderlo conforme allo spirito dei tempi ed ai principii di libertà, senza aspettare un tempo più opportuno, cioè quando sia trascorso un periodo di esperimento immediatamente successivo alla caduta del potere temporale, per assicurarci che dentro e fuori d'Italia ormai più non si cospiri per ricuperarlo, e che la pretesa libertà della Chiesa, mentre ferve la guerra tra l'Italia ed i sognatori di restaurazione della monarchia temporale del Papato, non riesca a fornire a costoro armi e mezzi di offesa, disarmando lo Stato

de' suoi legittimi e finora incontrastati mezzi di difesa. E gioverebbe al mio assunto invitare la Camera a fare attenzione al linguaggio di amara provocazione e d'insulto che si tenne in recenti allocuzioni, col non dissimulato intento d'impedire che questa legge sulle garantigie pontificie e sulla libertà della Chiesa pervenga al suo termine.

Ma lasciando da parte codesti argomenti, rimane ancora una considerazione che per me è gravissima, quella cioè se a noi convenga oggi di adottare una parte sola del sistema, che si vuol chiamare libertà della Chiesa, riservando l'esame e l'adozione di un'altra parte di esso a tempo incerto ed indefinito.

Ai miei occhi questo metodo è più che ogni altro pericoloso. Imperocchè già ebbi occasione di avvertire, come se in America e in Inghilterra, ha potuto senza danno questo sistema sperimentarsi, in esso trovava il suo correttivo in certe garanzie che preservavano la società civile dagli abusi ed eccessi del clero primamente mercè il concorso del laicato nella nomina agli uffici ecclesiastici; in secondo luogo pel suo concorso efficacissimo e quasi esclusivo nell'amministrazione dei beni e redditi ecclesiastici, il che costituisce il clero nella necessità di non abusare e di non fallire alla propria responsabilità per codesta naturale e legittima dipendenza in cui esso è posto verso coloro che debbono fornirgli i mezzi di esistenza e di mantenimento; e finalmente, per essere fuori contrasto che ai tribunali del paese spetti una giurisdizione onnioda, universale, illimitata, anche su tutto ciò che riguardasse le relazioni e controversie interne dell'associazione religiosa riguardata come qualunque altra privata associazione al cospetto della legge e della giurisdizione dello Stato. Nel Belgio poi rimane sempre al potere legislativo il supremo rimedio e l'autorità immensa di ricusare o ridurre nel voto annuale del bilancio la somma in esso destinata a salariare e mantenere il culto cattolico ed i suoi ministri.

Ora, se io non m'inganno, le parti che vengono a mancare nell'odierno disegno di legge sono appunto parti essenziali, le quali, debitamente ordinate e riformate, sostituirebbero a quelle garanzie, che fino ad oggi consistevano nell'autorità e nell'ingerenza governativa, altre garanzie più conciliabili colla libertà, ma non meno potenti ed efficaci. Il progetto che la Commissione in gran parte d'accordo col Ministero ci presenta, se io lo esamino, si riduce a quattro oggetti soltanto. Essi sono il diritto e la libertà di riunione pei membri del clero cattolico, la rinunzia dello Stato ad ogni ingerenza nella nomina dei vescovi, alla quale materia non so con quale specie di nesso logico siasi preteso di associare in una sola e medesima proposizione l'abolizione della Legazione apostolica in Sicilia.

BONGHI, *relatore*. Glielo diremo.

MANCINI. È inutile ed impossibile ogni studio per

creare qualunque fallace apparenza di un rapporto che non esiste. Si possono tentare ingegnosi riavvicinamenti e nient'altro. Forse saprò io svelarne la ragione riposta ed intima: perchè avete l'abitudine di ricorrere al meschino artificio di mettere insieme due disposizioni, una delle quali sia facilmente accettabile, sperando così di far votare anche l'altra che incontra difficoltà.

BONGHI, *relatore*. Non è così.

MANCINI. Se non vi piace questa spiegazione attenderò l'altra, ed a suo tempo risponderò.

BONGHI, *relatore*. Allora aspetti.

MANCINI. Il terzo argomento riguarda l'abolizione dell'*exequatur*, del *placet* e di tutte le cautele preventive rispetto agli atti e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica.

Ed il quarto propone disposizioni, le quali a mio avviso, ben imperfettamente ed incompletamente determinano e riconoscono la giurisdizione dei tribunali ordinari sopra molte delle materie e controversie ecclesiastiche, che prima erano di competenza amministrativa dello Stato. Come vedete, signori, non è questo un sistema completo. Esso manca di parti che sono considerate importantissime per comune consentimento, specialmente di tutto ciò che concerne la costituzione ed il modo di amministrazione e godimento della proprietà ecclesiastica, della provvista delle parrocchie, delle altre dignità, uffizi e benefici minori, della completa soppressione dei conventi e d'istituti religiosi contrari alle leggi, della parificazione di tutti i culti in faccia al diritto, e perciò della cessazione di tutti gli speciali privilegi o sussidi ed assegni obbligatori pei contribuenti in favore del clero cattolico, e di altri non meno importanti argomenti. Si tratterà oggi adunque di accettare la parte del sistema, la quale disarma lo Stato, e costituisce la società civile in una condizione di non dispregevoli, forse anche di ben seri e gravi pericoli, mentre s'aspetterà chi sa fino a quando il complemento del sistema medesimo, ciò che potrebbe renderlo innocuo o meno infesto all'interesse generale del paese.

Per essere breve, io mi arresto a queste considerazioni preliminari, che basteranno a mettere in guardia gli onorevoli miei colleghi rispetto alla gravità ed alla importanza di ogni voto che essi saranno per emettere sopra ciascuna delle proposizioni ad essi presentate, e circa i pericoli cui si può andare incontro con un sistema così parziale ed incompleto; e passo senz'altro all'esame speciale dell'articolo 15, secondo l'ultima versione che dalla Commissione ne è proposta.

Nell'articolo 15 si propone di riconoscere e dichiarare la libertà di riunione pei membri del clero cattolico e l'abolizione di ogni speciale ed eccezionale restrizione all'esercizio di questo diritto.

Amatore di ogni libertà, ed in ispecie caldo propugnatore della libertà di associazione (e ne ho dato

prova in questa Assemblea ogni volta che se ne presentò l'occasione), non sarò io certamente che avrò a pronunziare una sola parola contraria a questa libertà per tutti, ed anche per gli avversari delle nostre idee e dottrine politiche. Dichiaro quindi fin d'ora che accetto di buon grado e senza diffidenza la massima che la Commissione intende proclamare in questo articolo, nel senso che essa stessa le attribuisce, lasciando perciò alla Commissione medesima dichiararne le ragioni. Trovo nella relazione della Commissione questa dichiarazione importantissima.

La Commissione riteneva che fosse meno conveniente la primitiva formola proposta dal Ministero e che or ora rammenterò; ma preferirne un'altra, la quale « per sè medesima mostrasse come il tronciamento dei precedenti vincoli non abbia altro fine ed effetto, se non quello di estendere all'associazione cattolica ed ai suoi membri, in qualunque grado siano, le guarentigie di diritto comune, che sono già proprie di ogni altra associazione e di ogni ceto di cittadini, poichè così questa estensione è fatta colla stessa precisione e misura che l'esercizio di quell'identica libertà ammette in ogni caso. »

E' poco appresso ella dichiara appunto essere « conseguenza di questo principio l'estendersi a membri del clero le libertà costituzionali comuni al rimanente della cittadinanza. » (*Relazione*, pag. 27 e 28.)

Non conosciamo adunque l'intendimento che muove la Commissione, e a questo intendimento vogliamo completamente associarci, escludendo però assolutamente ogni pericolo che questi limiti vengano oltrepassati.

Ora vediamo se vi corrisponda la formola ultima che la Commissione propone alla vostra approvazione, confrontandola con le formole precedenti.

Il Ministero aveva concepito l'articolo 15 in questi termini:

« I Concili, i Capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo. »

Questa formola era anche mantenuta con lieve variante nel mio controprogetto.

Essa rivelava le conoscenze giuridiche e tecniche, direi quasi, degli autori del progetto. La verità è che non esistono ostacoli all'esercizio in genere del diritto di riunione dei membri del clero cattolico; ma esistono leggi e discipline speciali, le quali limitano il *jus coeundi* dei Concilii, dei Capitoli e di alcune altre adunanze ecclesiastiche, le quali prendono deliberazioni a cui è riconosciuto un certo valore ed effetto. Perciò, specialmente i Concilii ecumenici, per radunarsi, avevano bisogno una volta della convocazione imperiale, e più tardi del consenso dei principi, i quali vi erano ben anche rappresentati; così era parimente necessaria la loro autorizzazione perchè i vescovi dei rispettivi Stati potessero intervenirvi. E, quanto ai si-

nodi diocesani, essi non potevano raccogliersi senza la preventiva licenza dell'autorità civile dello Stato. I Governi ingerivansi altresì in alcune convocazioni e deliberazioni dei Capitoli delle chiese cattedrali, specialmente per la elezione dei vicari capitolari nella vacanza delle sedi episcopali.

Queste essendo le vere e sole restrizioni che esistessero nel diritto pubblico ecclesiastico delle varie provincie d'Italia, si comprenderà come una nuova e preziosa libertà ed indipendenza venisse ad attribuirsi a questi corpi ecclesiastici, e, giova fin d'ora avvertirlo, libertà ed indipendenza delle quali ancora non godono in nessun altro degli Stati cattolici del mondo.

Era dunque una concessione importante, e d'altronde innocua, e perfettamente ragionevole, alla quale insieme con me, ne sono certo, i miei amici saranno ben lontani dall'opporvi.

Ma la Commissione non fu paga di questa formola proposta dal Ministero, e ne sostituì dapprima un'altra così concepita:

« È abrogata ogni restrizione pattuita per concordato, ovvero introdotta per legge o per antica consuetudine, all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti garantiti ai cittadini del regno dal paragrafo 1 dell'articolo 28 e dell'articolo 32 dello Statuto. »

L'articolo 28 riguarda la libertà della stampa, alla quale rimovevasi ogni speciale ostacolo, se pur tuttavia sussistesse, con l'abolizione dell'*exequatur*; e diffatti si è ora finito per ravvisare l'inutilità di codesta disposizione.

L'articolo 32 dello Statuto riguarda il diritto di riunione.

In verità questa prima formola della Commissione era anche suscettiva di qualche obiezione, in quanto inopportuna accennava all'abrogazione di restrizioni *pattuite per concordato*. Imperocchè era ovvio il dilemma. Intendevasi di parlare di concordati tuttora sussistenti? Allora sarebbe strano che, esistendo un contratto fra due parti, potesse la volontà di una sola infrangerlo ed abolirne le obbligazioni e gli effetti. Intendevasi invece di parlare di concordati già abrogati e non più esistenti, come sarebbe facile di provare che i concordati avevano giuridicamente cessato di esistere nelle varie provincie d'Italia? Ed in tal caso, una volta che tutto intero un concordato non esisteva più, non potevano sopravvivere i diritti, le conseguenze e gli obblighi.

Ma quello che conteneva questa formola d'importante, almeno agli occhi miei, era l'esprimere esattamente quel medesimo concetto il quale era stato dichiarato nella relazione della Commissione colle parole di cui testè ho dato lettura. Era esplicitamente scritto nel testo della nuova legge che non si trattava di creare e introdurre verun privilegio a favore dei membri del clero cattolico; ma, considerando che l'e-

sistenza di alcune speciali restrizioni dipendenti da leggi e discipline potevano collocarli in una condizione più sfavorevole della generalità dei cittadini, quelle restrizioni speciali si abolivano ed essi così rimanevano collocati nella stessa condizione giuridica di diritto comune, la quale è contemplata dall'articolo 32 dello Statuto.

Permettetemi, o signori, di rammentare quale sia questa condizione stabilita dall'articolo 32 dello Statuto. In esso è scritto: « È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, *uniformandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.* »

« Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alla legge di polizia. »

Non è questo il momento opportuno per esaminare se e fino a qual punto la giurisprudenza nostra parlamentare abbia ravvisato nelle parole *diritto di riunione* una formola comprensiva benanche del *diritto di associazione*. Ma, checchè ne sia, tale è il diritto da concedersi ai membri del clero cattolico, quale è quello di cui possono usare e godere tutti indistintamente i cittadini: in ciò io non faccio che ripetere quello che la Commissione dal canto suo ha esplicitamente dichiarato.

Ora vediamo in quali termini si presenta l'ultima formola che dalla Commissione ci vien proposta:

« È abolita ogni restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

Sparisce qui il richiamo dell'articolo dello Statuto; non si parla più del diritto comune a tutti i cittadini come misura e limite di quello che si vuole estendere al clero cattolico; e si adopera una formola la quale, mi si permetta il dirlo, contiene una pericolosa generalità. Potrebbe a taluni sembrare che questa formola, ponendo unicamente i membri del clero cattolico al di sopra della universalità dei cittadini, costituisca loro una posizione eccezionale e privilegiata, soprattutto poi allorchè questa formola viene sostituita, senza ben sapersi perchè, ad un'altra nella quale chiaramente ed esplicitamente contenevasi il richiamo di quell'articolo dello Statuto, mercè il quale indubitatamente la condizione del clero cattolico era parificata a quella della universalità dei cittadini.

Si potrebbe pretendere che, per tutti gli altri cittadini, il diritto di riunione sia temperato dalle leggi che ne regolano l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Ma che una eccezione sia stata introdotta a favore del solo clero cattolico, pel quale essendo abolita ogni restrizione, si concedesse tale un diritto di riunione che non dovesse soggiacere all'azione delle leggi per la preservazione dell'ordine pubblico, e si potrebbe fin dubitare se per le riunioni del clero cattolico nei luoghi pubblici o nelle vie, come ad esempio, per le processioni od altre funzioni religiose analoghe, si do-

vesse considerare rinunziata dallo Stato quella facoltà doverosa di sorveglianza la quale giova ad impedire abusi, tumulti e disordini.

Non basta. L'articolo, come è concepito, offende ben anco un altro concetto. Poichè non si parla più della riunione dei concili, dei sinodi, dei capitoli, ma si vuol parlare delle riunioni per causa di religione in generale; perchè mai volete concedere soltanto al clero questa facoltà di riunione? Dovete riconoscerla. Perchè nell'universalità dei credenti, voi non potete ostinarvi a considerare il clero come quello che costituisce la Chiesa, dimenticando che la Chiesa è composta del clero e del popolo credente; che anzi la sua parte precipua e più numerosa, più meritevole delle vostre sollecitudini, debba essere precisamente quest'ultima. E se mi si dirà che i cittadini già godono di questa libertà; allora risorge la necessità di esprimere che non si tratta di altro fuorchè di accomunare ai membri del clero cattolico quelle stesse franchigie, nè più nè meno delle quali gode l'universalità dei cittadini.

Un'altra considerazione per avventura potrà rimanere superflua mercè l'adozione di uno degli articoli aggiuntivi da me proposti, che saranno a suo tempo assoggettati all'approvazione della Camera.

Si potrebbe chiedere, e con ragione: perchè mai si aboliscono codeste restrizioni, e si rendono impossibili in avvenire, unicamente a favore del clero cattolico. Domani sarà lecito forse all'autorità pubblica di ordinare e stabilire restrizioni all'esercizio del diritto di riunione pei protestanti, e per gli israeliti?

Scrivete dunque nella legge, che questo diritto di riunione per causa religiosa, che la libertà di convenire, di pregare, di credere insieme, di deliberare sulle cose religiose, è assicurata indistintamente e con imparzialità in favore di tutti i culti.

Ma se la Camera, come io spero, chiuderà questa legge con l'adozione di quell'articolo, che fu già in Comitato quasi ad unanimità approvato, per cui tutte le concessioni di libertà ed abolizioni di governativa ingerenza espressa nel corso della legge rispetto al clero e alla Chiesa cattolica si debbono intendere estese benanche in favore di tutti gli altri culti; ciò basterà a rimuovere quest'altra obbiezione, che altrimenti sarebbe gravissima.

Finalmente ho bisogno di richiamare particolarmente la vostra attenzione sopra un funesto pericolo che la generalità di quelle espressioni potrebbe celare, benchè senza alcuna intenzione degli onorevoli membri della Commissione.

Vi sono, o signori, due questioni assai ardue e delicate, le quali debbono rimanere intatte, e non debbono essere pregiudicate, senza discutersi, nella votazione di questa formola troppo generica ed assoluta in cui ci vien proposto l'articolo 15.

Una è la questione che riguarda la istituzione delle università cattoliche. Si è ammessa nella prima parte

della legge una disposizione eccezionale per la città di Roma: il ministro per l'istruzione pubblica ce ne ha dette le speciali ragioni, accompagnandole con promesse, delle quali la Camera ed io stesso ci mostriamo soddisfatti. Oggi si tratta di una disposizione che riguarda tutto il regno.

Ora, che significa il diritto di riunione? Comprenderà forse il dritto di creare e costituire, senza la menoma ingerenza governativa, università, collegi, seminari? Io voglio anche rispondere immediatamente sì, ma alla condizione che una eguale, perfettamente eguale libertà, possa essere accordata e garantita benanche a tutti i cittadini.

Allorchè faremo una legge sulla libertà d'insegnamento, stabiliremo le norme regolatrici di questa materia, e le condizioni che debbono concorrere, acciò si possano creare da chiunque, e non solamente dal clero cattolico, stabilimenti di questa specie; ed allora sarà decisa una questione, che oggi rimaner debbe riservata ed intatta.

Vi è poi un'altra questione più ardua ancora; ed è quella delle *associazioni e congregazioni religiose illegali*, il quale argomento si collega con la questione della completa soppressione dei conventi in quella parte del regno dove essi ancora esistono e con tutto ciò che possa riguardare il definitivo regolamento della proprietà ecclesiastica.

Voi sapete, signori, e la storia della legislazione francese merita in ciò di essere consultata, che anche quando in Francia erano stati soppressi tutti i conventi, per quella tendenza a subire le influenze clericali, che è antica in una parte del popolo francese e che negli ultimi tempi poi, sotto speciali condizioni politiche, ebbe l'occasione di svilupparsi in quelle porzioni e modi che pur troppo, a mio avviso, contribuirono a condurre quella nobile e generosa nazione in uno stato che tutta l'Europa ha deplorato, si cominciò tosto a manifestare una sistematica ed artificiosa infrazione di quelle leggi abolitive, mediante la creazione ed apertura di conventi illegali. E la cosa andò tanto oltre che, sotto il Consolato, fu necessario che il Portalis proponesse e facesse sancire il decreto del 3 messidoro, anno settimo, preceduto da un suo famoso rapporto, in cui dimostra che le corporazioni monastiche, ristabilite a titolo di associazioni libere, presentavano tutti i pericoli, tutti gli inconvenienti degli antichi conventi, con un abuso di più, la frode e la violazione della legge.

Nel Belgio sono concordi le testimonianze in questo senso medesimo degli uomini sinceramente liberali, ed io posso giovarmi specialmente dell'autorevole testimonianza di uno dei più illustri giureconsulti ed uomini politici di quel paese, che qui nomino tra voi per rendergli onoranza, del Bara, stato parecchi anni ministro della giustizia nel precedente Gabinetto liberale, i quali scrivono e confessano che, se il Belgio non

si trovasse nella condizione in cui si collocò sotto l'impulso, quasi direi, entusiastico che s'impadronì del Congresso l'indomani della sua gloriosa rivoluzione del 1830, votando appunto certi articoli concepiti con formole assolute e generali che molto assomigliano alla pericolosa formola dell'articolo 15 che a noi si presenta, oggi non vi sarebbe uomo serio ed amante del proprio paese e della libertà che lo consiglierebbe a collocarsi in quella posizione, perchè la statistica dimostra quante famiglie paghino, forse assai più che nei tempi anteriori, larghissimo tributo ad una specie di vasta cospirazione organizzata da una parte, e disgraziatamente non scarsa, del clero cattolico, per attirare al clero medesimo le private eredità e sostanze; che il numero delle associazioni illegali e dei loro membri è forse quintuplo in confronto dell'antico numero dei frati e delle suore, e che le ricchezze così illegalmente acquistate e possedute mediante persone interposte, e con una costante e sistematica frode alla legge, alla quale hanno tenuto mano, mi duole il dirlo, parecchi di quei giuristi che i tribunali non hanno avuto la forza, come ne avevano il mandato ed il dovere, di smascherare e proscrivere, hanno condotto quel paese in una condizione, sotto un tale rapporto, veramente grave e difficile.

Ora io, o signori, non intendo in questo momento discutere una questione così importante, che richiederebbe tempo e cure, mentre io non voglio più oltre intrattenere la Camera. È dessa però una questione che bisogna lasciare invulnerata ed illesa: ecco tutto ciò che io domando. La Camera fra poco prenderà in esame due degli articoli del controprogetto da me proposte, i quali riguardano l'estensione delle leggi del 1866 e del 1867, abolitive degli ordini religiosi, a Roma ed alla sua provincia, con alcuni temperamenti. Se la Camera risolverà di adottare quegli articoli, allora si presenterà questa questione. Parimenti, se venisse innanzi la proposta dell'onorevole Peruzzi e di altri che insieme con lui l'hanno firmata, sorgerebbe pure l'opportunità, ed anche meglio, di occuparsi della questione da me accennata, per vedere se la società civile, pur consentendo alla Chiesa la libertà, debba permettere e tollerare abusi e disordini così gravi, e la frode e la violazione sistematica delle sue leggi; e se non debba ordinare mezzi efficaci acciò quel che la legge direttamente vieta, non possa essere indirettamente ed impunemente operato.

Ora io dico: se stabilite nell'articolo 15 che in genere al clero cattolico, secolare e regolare è riconosciuto e garantito quel diritto di riunione che è comune a tutti i cittadini dello Stato, secondo l'articolo 32 dello Statuto, io non trovo che possa per avventura cadersi in un'erronea interpretazione e che le conseguenze di questa disposizione possano essere fraintese od esagerate. Ma appunto per ciò non posso appagarmi della formola attuale dell'articolo 15, e prego la stessa

Commissione, che, sono certo, l'ha adoperata unicamente per maggiore brevità di locuzione, senza volere abbandonare i principii dei quali ha fatto così positiva dichiarazione nella sua relazione, io prego la stessa Commissione di considerare se ragionevole prudenza non consigliò che questa formola venga modificata, ritornando in parte alla locuzione adoperata dalla Commissione stessa nella sua precedente proposta, e secondo un emendamento che depongo sul banco della Presidenza, e che sono pronto a concertare con la Commissione medesima e col Ministero. Non essendovi differenza di principii, quando si è d'accordo sulle idee, è facile consentire in formole che allontanino qualunque pericolo di erronea interpretazione.

Conseguentemente, signori, io esprimo l'opinione di adottare il principio enunciato nell'articolo 15 del Ministero e della Commissione, rettificandone accuratamente la redazione; e laddove si presenti nel corso ulteriore di questa discussione l'opportunità di trattare la questione delle associazioni illegali o dell'insegna-

mento, io intendo fin d'ora riservarmi di proporre l'aggiunzione di un alinea a quest'articolo 15, il quale servirebbe ad impedire efficacemente che il diritto di riunione degenerasse in una tolleranza che sottoponesse il paese a questi inconvenienti e pericoli, i quali sono stati sperimentati nel Belgio liberale e costituzionale.

Tale è la conclusione delle mie osservazioni; e ringrazio la Camera della benevola indulgenza con cui, malgrado l'ora già tanto inoltrata, si è compiaciuta di ascoltarmi.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.